



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di *Diritto Privato 2*

INTERESSI MORATORI E DISCIPLINA ANTI-USURA

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Silvio Martuccelli

CANDIDATA

Cristina Rizzo

Matr. 144203

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Attilio Zimatore

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
---------------------------	----------

CAPITOLO I

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E INTERESSI

1. Nozione e rilievo giuridico dell'obbligazione pecuniaria	7
2. Debiti di valuta e di valore.....	11
2.1. Principio nominalistico e valoristico.....	14
3. Criteri per l'individuazione dell'obbligazione pecuniaria	18
3.1. Obbligazioni portabili e chiedibili.....	19
3.2. Obbligazioni liquide e illiquide.....	22
4. Gli interessi.....	25
5. Classificazione degli interessi.....	29
5.1. Interessi corrispettivi.....	32
5.2. Interessi moratori.....	33
5.3. Interessi compensativi.....	38

CAPITOLO II

STRUMENTI CIVILISTICI DI CONTRASTO ALL'USURA

1. Evoluzione storica dell'usura	40
2. La disciplina antiusura nel Codice del 1942.....	47
3. La Legge 7 marzo 1996, n.108	51
4. L'individuazione del tasso-soglia.....	57
5. Cenni sull'usura reale	62
6. L'usura nei contratti del consumatore	63
6.1. La nullità di protezione	65

CAPITOLO III

DISCIPLINA ANTIUSURA E INTERESSI MORATORI

1. L'ambito di applicazione della legge antiusura (Legge 7 marzo 1996, n. 108).....	68
2. L'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi	74
3. La tesi restrittiva	81
3.1 Il principio di simmetria.....	84
3.2 Interessi moratori come clausola penale	88
4. La tesi estensiva.....	89
5. La rimessione alle Sezioni Unite (Cass. ord., 22 ottobre 2019, n. 26946).....	93

CAPITOLO IV

L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

1. Le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., 18 settembre 2020 n. 19597) optano per la tesi estensiva	95
2. L'individuazione del tasso-soglia comprendente i moratori ...	100
2.1. Le rilevazioni ministeriali ante 2003	104
2.2. Le rilevazioni ministeriali post 2003	105
3. La sanzione per gli interessi moratori usurari: artt. 1815 e 1224 c.c.....	106
3.1 Uno sguardo al panorama euro-unitario	109
4. Tasso di mora in astratto e in concreto	111
5. Applicabilità della tutela consumeristica	115
6. Oneri probatori.....	118
7. Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555: la parola nuovamente agli Ermellini	119

CONCLUSIONI.....	123
-------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	126
---------------------------	------------

INTRODUZIONE

La rilevanza *sub specie usurae* degli interessi moratori è uno dei temi più controversi nell'ambito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che investe le obbligazioni pecuniarie. Il panorama delle opinioni è caratterizzato da così tante sfumature da rendere a volte difficile la visione nitida dei confini e la definizione di un orientamento che possa catalizzare in maniera coerente l'opinione degli interpreti.

L'argomento è particolarmente interessante poiché, nella realtà economica attuale, l'usura rappresenta un'esemplare affermazione della c.d. «giustizia contrattuale»¹ e postula l'esigenza di un equilibrio economico in seno ai rapporti negoziali, ponendosi a presidio dell'equità degli scambi contrattuali. I profili di criticità sorgono perché la normativa di contrasto all'usura sembra costruita intorno alla figura degli interessi corrispettivi. Per tale ragione, si pone l'esigenza di approntare misure concrete a tutela del debitore in relazione alle richieste di interessi moratori eccessivi.

Il presente elaborato mira a ricostruire il nodo interpretativo dell'assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa antiusura prevista dalla Legge di riforma del 7 marzo 1996, n. 108. Preliminarmente si analizzerà l'istituto delle obbligazioni pecuniarie, seguito da un approfondimento sul fenomeno dell'usura e la relativa disciplina. Infine, si analizzerà la recente Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597, che ha risolto, in senso positivo, la *querelle* giurisprudenziale di cui sopra.

Nel primo capitolo si esamineranno le obbligazioni pecuniarie, governate dal principio nominalistico e caratterizzate da una disciplina

¹ Sul concetto di giustizia contrattuale, v. esemplificativamente R. SACCO, *Giustizia contrattuale*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., agg. VII, Torino, 2012, p. 536 e ss.

peculiare che tende al *favor debitoris* (il debito di valuta è insensibile alle fluttuazioni del mercato e resta ancorato all'entità stabilita inizialmente, sicché il rischio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione grava sul creditore). Successivamente verrà affrontata una delle più importanti questioni sottese alla pronuncia, ossia la nozione d'interesse e la relativa classificazione. Si vedrà, in dettaglio, che la Relazione di accompagnamento al codice distingue tra gli interessi corrispettivi, compensativi e moratori ma che, in realtà, i primi due sono sostanzialmente sovrapponibili.

Il secondo capitolo si focalizzerà sul concetto di usura, collegato alla naturale fecondità del denaro, vagliandone i profili storici e, soprattutto, gli strumenti di tutela approntati dal legislatore codicistico. In particolare, verrà illustrata l'evoluzione dell'art. 1815 c.c., che oggi prevede la non debenza degli interessi usurari pattuiti nel contratto. Verranno inoltre approfondite le tecniche di tutela contro l'usura reale (ossia quella che non passa per la corresponsione di interessi sopra-soglia) e quelle mutate dalla disciplina consumeristica.

Il terzo capitolo avrà ad oggetto la latitudine applicativa della disciplina antiusura, illustrando le due contrapposte tesi (e le relative pronunce) secondo cui essa può o meno applicarsi agli interessi moratori. I predetti orientamenti saranno analizzati ripercorrendo il dialogo tra dottrina e giurisprudenza al fine di giungere ad una ricostruzione organica della materia. Sarà approfondita la sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato l'importanza del c.d. principio di simmetria tra gli elementi che compongono rispettivamente il TEGM e TEG. Successivamente, si esaminerà l'ordinanza di rimessione che ha condotto all'intervento dirimente reso con la sentenza Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020 n. 19597.

Nel quarto capitolo verrà infine analizzata quest'ultima pronuncia, che ha sciolto il nodo interpretativo di cui sopra nel senso dell'applicabilità dell'art. 1815 c.c., in combinato disposto con l'art. 1224 c.c., agli interessi di mora. Ci si soffermerà sul richiamo effettuato dalle Sezioni Unite alla necessità di assicurare il rispetto e la non contraddizione del diritto euro-unitario, in particolare nell'ambito della direttiva a tutela dei consumatori. Si sottolineerà, inoltre, l'importanza del dato che emerge dalla sentenza in esame, cioè che l'inadempimento del debitore costituisce uno spartiacque che separa la rilevanza del c.d. "tasso astratto" (cioè quello pattuito) da quello del c.d. "tasso concreto" (cioè quello effettivamente applicato). Ne dipende che, se prima dell'inadempimento vi è un interesse del debitore ad una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, dopo questo interesse viene meno, perché occorre guardare al tasso concretamente applicato. Si esamineranno le tematiche chiarite dalla pronuncia, introducendo anche spunti comparatistici e processuali.

CAPITOLO I

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E INTERESSI

Sommario: 1. Nozione e rilievo giuridico dell'obbligazione pecuniaria. - 2. Debiti di valuta e di valore. - 2.1. Principio nominalistico e valoristico. - 3. Criteri per l'individuazione dell'obbligazione pecuniaria. - 3.1. Obbligazioni portabili e chiedibili. - 3.2. Obbligazioni liquide e illiquide. - 4. Gli interessi. - 5. Classificazione degli interessi. - 5.1. Interessi corrispettivi. - 5.2. Interessi moratori. - 5.3. Interessi compensativi.

1. Nozione e rilievo giuridico dell'obbligazione pecuniaria

Nella realtà economica dei nostri tempi, basata soprattutto sui rapporti di scambio, tra le varie *species* di obbligazioni, quelle più diffuse nella prassi sono le obbligazioni pecuniarie: quelle, cioè, in cui il debitore è tenuto a versare al creditore una somma di denaro². Si consideri anche che qualsiasi obbligazione avente ad oggetto valori d'uso, se inadempita, si converte in un'obbligazione pecuniaria.

È molto discusso l'inquadramento delle obbligazioni pecuniarie. Vi sono delle teorie, ormai superate, che hanno cercato di ricomprenderle nell'ambito delle obbligazioni generiche poiché hanno ad oggetto l'attribuzione in proprietà di un bene generico: il denaro³. Secondo tale teoria il denaro era considerato esclusivamente in

² A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2015, p.398

³ In tal senso T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Libro quarto. Delle Obbligazioni*, Bologna, 1963, *passim*.

relazione al suo aspetto materiale ed era quindi indifferente per il creditore ricevere pezzi monetari o assegni bancari⁴.

Un'altra teoria, la cui elaborazione più nota può attribuirsi a Savigny, ha invece escluso la classificazione delle obbligazioni pecuniarie all'interno delle obbligazioni generiche, obiettando che queste ultime mirano a far conseguire al creditore la proprietà o il godimento di cose. Nell'economia moderna il denaro rileva per la sua funzione di scambio e per il valore di cui è simbolo, non più, quindi, per la materialità della moneta, perciò si considera oggetto del credito pecuniario il conseguimento di un valore monetario⁵. Ciò anche alla luce del recente fenomeno di smaterializzazione del denaro che dimostra che «nessuna qualità lo caratterizza veramente, tranne il suo essere pura quantità»⁶.

Dato il ruolo di grande rilievo, le obbligazioni pecuniarie rappresentano, nel Codice Civile del 1942, un'autonoma tipologia all'interno del Capo VII del libro IV (intitolato «Di alcune specie di obbligazioni»). La Sezione I di tale Capo raccoglie, infatti, negli artt. 1277-1284, un nucleo essenziale di disposizioni proprio in tema di obbligazioni pecuniarie⁷.

Come si evince dall'art. 1277 c.c., il contenuto dell'obbligazione pecuniaria «è identificato nel dovere di dare una somma di moneta che abbia corso legale nel territorio dello Stato quando ha luogo il pagamento, e che sia numericamente equivalente a quella considerata al tempo in cui è sorta l'obbligazione, per quanto possa essersi

⁴ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, Roma, 2021, p. 131

⁵ M. FRATINI, *op.cit.*, p.132

⁶ M. MORA, *Il mondo moderno poggia sul denaro: il "regno della quantità"*, in *Il Cittadino*, 2021

⁷ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie: struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, p.1

aumentato o diminuito il valore della moneta»⁸. Il primo comma dell'articolo introduce il principio nominalistico, che si approfondirà in seguito (*infra*, § 2.1), con il quale il legislatore ha dettato una disciplina che mira a risolvere le principali questioni relative alle obbligazioni pecuniarie, che sono, oltre al suddetto principio, il corso legale della moneta e il calcolo degli interessi.

Secondo la giurisprudenza più recente, le obbligazioni pecuniarie possono essere estinte dal debitore non solo attraverso la dazione di pezzi monetari, ma anche mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento in grado di garantire al creditore la medesima soddisfazione del pagamento in contanti. A tal proposito si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte risolvendo uno storico contrasto giurisprudenziale relativo alla validità e all'efficacia dell'adempimento dell'obbligazione con assegno circolare o bancario invece che con moneta avente corso legale. I precedenti orientamenti della Corte sono due: secondo quello largamente prevalente, l'invio di un assegno circolare o bancario da parte del debitore tenuto al pagamento di una somma di denaro si configura come "*datio pro solvendo*", in cui l'efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore ovvero dalla sua accettazione che consiste nel trattenere e riscuotere l'assegno. La prestazione, in tale ipotesi, è da ritenere accettata con riserva, quanto all'effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" che inerisce all'accettazione di un credito anche cartolare in luogo del pagamento numerario.

Secondo l'orientamento minoritario, invece, la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo somme di denaro, estingue l'obbligazione quando il rifiuto del creditore è

⁸ M. FRATINI, *op.cit.*, p.131

contrario alla regola di correttezza, di cui all'art. 1175 c.c., che gli impone di collaborare all'adempimento⁹.

Le Sezioni Unite si sono uniformate al secondo orientamento, stabilendo che «Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per i quali non è imposta una diversa modalità di pagamento, il debitore può pagare mediante moneta avente corso legale nello Stato (sempre che l'importo dovuto sia inferiore ad €1.000) o mediante assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo le regole di correttezza e buona fede. L'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del creditore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno.»¹⁰ Si introduce, così, nel meccanismo estintivo dell'obbligazione pecuniaria il principio della correttezza e della buona fede da parte di entrambe le parti del rapporto. Questo significa che, così come il debitore deve garantire la buona fede e la correttezza nell'effettuare un pagamento con assegno, lo stesso deve assicurare il creditore accettando qualsiasi forma di pagamento tranne che non vi sia un reale motivo che ne imponga il rifiuto.

Di rilevante importanza e particolarità è poi la disciplina che riguarda l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, contenuta nell'art. 1224 c.c., la cui *ratio* è tutelare il creditore dalle conseguenze

⁹ A. MURDACA, *Obbligazione pecuniaria: adempimento con assegno circolare anziché contanti*, *Altalex.com*, 17 gennaio 2008

¹⁰ Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617

negative di un pagamento corrisposto con ritardo, come il rischio della svalutazione monetaria che resta a suo carico.

L'art. 1224, comma 1, c.c., stabilisce che il debitore in mora deve corrispondere al creditore gli interessi legali ex art. 1284 c.c., anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Quindi l'esistenza di un danno del creditore si presume, *iuris et de iure*, a prescindere dalla sua dimostrazione.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che, nel caso in cui non sia stata stabilita la misura degli interessi moratori, il creditore ha il diritto ad ottenere l'ulteriore risarcimento dimostrando di aver subito un danno maggiore¹¹.

2. Debiti di valuta e di valore

Il codice civile non dà alcuna definizione di 'debito di valuta' o di 'debito di valore' e non fornisce alcun criterio finalizzato alla distinzione. La regola discretiva è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza¹². Nella dottrina un ruolo di primo piano va riconosciuto, senza dubbio, a Tullio Ascarelli¹³: è all'illustre Autore, infatti, che è riconducibile la paternità stessa della distinzione.

¹¹ T. ASCARELLI, *La moneta*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna – Roma, 1959, p. 563

¹² T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 3

¹³ Alla base della costruzione ascarelliana è il volume dedicato a *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928: sulla distinzione tra le due tipologie di debiti, in specie, 231 ss. La trattazione più completa in argomento è però quella svolta per il *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284*, Bologna – Roma, 1959, ove in specie 168 ss.

I due tipi si differenziano in base all'oggetto della prestazione: qualora questo sia immediatamente identificabile in termini pecuniari, il debito è di valuta; quando, invece, il denaro esprima la commisurazione di un valore non immediatamente identificabile in termini pecuniari, si è al cospetto di un debito di valore¹⁴.

La *ratio* della distinzione risiede, quindi, nel momento genetico dell'obbligazione: le obbligazioni di valuta hanno fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro. Le obbligazioni di valore, invece, hanno originariamente ad oggetto una prestazione diversa dal danaro «ma vengono, in un momento posteriore alla loro nascita, convertiti in una somma di danaro per quella particolare qualità specifica del danaro di poter fungere da equivalente giuridico degli altri beni»¹⁵. La moneta rappresenta, in tal caso, un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto.

I debiti di valuta sono identificabili in quanto, diversamente da quelli di valore, sono sottoposti al principio nominalistico, di cui all'art. 1277 c. c. (*infra*, § 2.1). Il concetto di debito di valuta, che si ritiene sia un debito liquido, ricomprende anche le ipotesi in cui il debito sia determinabile in termini pecuniari in base a criteri preventivamente stabiliti. Ciò, ad esempio, quando l'ammontare sia quantificabile mediante l'esecuzione di operazioni di calcolo.

Di non facile definizione è, invece, la categoria dei debiti di valore, dei quali può considerarsi ipotesi «paradigmatica» l'obbligazione risarcitoria, da illecito aquiliano oppure da inadempimento. Giurisprudenza e dottrina hanno privilegiato un'impostazione funzionale del debito di valore, il quale viene letto

¹⁴ M. FRATINI, *op.cit.*, p.135 ss.

¹⁵ L. MOSCO, *Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria*, Milano, 1948, p. 55

nell'ottica di una tecnica di liquidazione del risarcimento del danno, derivante da fatto illecito o da inadempimento, secondo una misura pecuniaria che deve essere ragguagliata al potere d'acquisto della moneta al momento della reintegrazione della sfera patrimoniale del soggetto leso¹⁶. Il danno deve essere misurato in modo da ripristinare la situazione antecedente all'illecito, il ristoro deve perciò essere effettivo.

Quando il debito di valore diviene oggetto di liquidazione, precisamente quando diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua, assume i caratteri del debito di valuta e sarà perciò soggetto al principio nominalistico¹⁷.

La liquidazione del debito di valore, secondo la giurisprudenza prevalente¹⁸, deve essere effettuata attraverso una triplice operazione. La prima attiene alla quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto di obbligazione aveva nel momento in cui era sorta (c.d. *aestimatio*). Successivamente, si deve rivalutare l'importo dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione attraverso le clausole di indicizzazione, come gli indici Istat (c.d. *taxatio*). Infine, occorre quantificare il danno da ritardo, cioè i c.d. interessi compensativi, dal momento in cui l'obbligazione era sorta al momento della liquidazione¹⁹.

A questo punto è utile elencare alcuni esempi di classificazioni delle categorie di debiti di valuta e di valore operate dalla giurisprudenza che ha avuto in questo un ruolo fondamentale,

¹⁶ A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Roma-Bologna, 1988, p.264

¹⁷ U. BRECCIA, *Le Obbligazioni*, Milano, 1991, p. 289.

¹⁸ Cass., 9 luglio 2014, n. 15604

¹⁹ A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *op. cit.*, p.401, ZANETTA S., *Obbligazioni pecuniarie e regime degli interessi*, *Salvis Juribus*, 19 giugno 2019

considerando che gli spazi di operabilità delle categorie non sono dogmaticamente definiti.

In tema di assicurazione contro i danni (contro gli infortuni), la giurisprudenza ha stabilito che il debito di indennizzo dell'assicuratore configura debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.²⁰

È debito di valuta, invece, quello dovuto dall'assicuratore della responsabilità civile in quanto costituisce prestazione originata dal contratto, che come tale deve anche tener conto delle eventuali franchigie e del massimale.

È di valuta anche la prestazione alimentare dovuta ai sensi degli artt. 433 ss. c.c. anche se questa può successivamente variare in funzione delle necessità del creditore alimentato e delle condizioni economiche del *solvens*²¹.

In tema di appalto, è stata classificata come debito di valore la somma liquidata a favore del committente per l'eliminazione dei vizi e difformità dell'opera a titolo di risarcimento del danno²².

2.1. Principio nominalistico e valoristico

Il denaro è cosa mobile la cui utilità risiede, sostanzialmente, nel fatto che lo si può scambiare per ottenere, quale contropartita, altri beni o servizi idonei a soddisfare determinati bisogni della persona (funzione

²⁰ Cass. Civ., Sez III, 2 aprile 2014, n. 7697, in *Dirittoitaliano.com*

²¹ M. FRATINI, *op.cit.*, p.136 ss.

²² Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2004, n. 11594

di pagamento della moneta)²³. Ciò che rileva è quindi il potere d'acquisto della moneta che varia nel tempo ed è caratterizzato, nei moderni ordinamenti, da un processo continuo di erosione, correttamente definito come svalutazione monetaria, che comporta la progressiva diminuzione del potere reale d'acquisto.

Nelle obbligazioni pecuniarie si pone allora il problema, riportato secondo quanto scriveva Pothier, «se il denaro imprestato debba essere restituito sulla base di ciò che vale al tempo del pagamento, oppure di ciò che valeva al tempo del contratto»²⁴. In tal senso si esprime l'art. 1277, comma 1, c.c. evocando il c.d. principio nominalistico secondo il quale le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente valore legale nello Stato al momento del suo pagamento e per il suo valore nominale. In ossequio a tale principio, pertanto, al momento della scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera pagando la stessa quantità di denaro prestabilita al tempo in cui è sorta l'obbligazione, a prescindere dal fatto che, nel frattempo, il potere d'acquisto del denaro abbia subito variazioni²⁵. Tale principio presuppone che ai fini dell'individuazione della prestazione dovuta dal *solvens* non assumano rilevanza eventi di apprezzamento o deprezzamento del valore nominale in determinati cicli economici²⁶. Il principio nominalistico risponde alla logica del *favor debitoris* per cui

²³ A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *op. cit.*, p.399 ss., M. FRATINI, *op. cit.*, p.132 ss.

²⁴ R. J. POTHIER, *Traité des contrans de bienfaisanse*, trad. It. D. Hutteau, Milano, 1810, I, n. 36, 228

²⁵ A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *op.cit.*, p.400

²⁶ M.FRATINI, *op.cit.*, p.133, S. TARTARO, *Il forum destinatae solutions ed il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie di valuta non liquide*, in *Cammino Diritto*, 2019, p.4

il rischio della diminuzione del potere d'acquisto della moneta nel tempo grava sul creditore: il debitore si libera pagando la quantità di moneta pattuita, ancorché il suo potere d'acquisto sia nettamente diminuito al momento dell'adempimento.

Occorre chiedersi quale sia l'intima *ratio* del principio in esame e si può ravvisare nella necessità di scongiurare i rischi che sarebbero altrimenti connessi alla necessità di rideterminare caso per caso, in relazione all'andamento economico generale, l'entità del debito²⁷, permettendo così una certa rapidità del traffico giuridico. Secondo la Relazione al Codice Civile, prevale, invece, il tratto della certezza: il nominalismo è fondato su «un'esigenza razionale della vita economica», giacché «consente di raffigurare i debiti pecuniari come entità costanti e cioè di ridurre a certezza l'entità economica di ogni debito»²⁸.

Prevalente è stato l'orientamento della dottrina ad affermare la derogabilità del principio nominalistico, ammettendo così la possibilità di assoggettare il debito alle vicende della valuta. La Corte Costituzionale, già in una sentenza del 1980, ha confutato l'idea di un nominalismo assoluto ed inderogabile in base al quale sarebbe precluso qualsiasi potere dell'autonomia privata; in tal senso si esprimevano anche il codice del 1865 e la Relazione del Codice Civile.

Le forme di temperamento del principio sono di natura convenzionale se derivano dall'autonomia privata, di natura giudiziale se si realizzano per mezzo dell'intervento del giudice e di natura legale

²⁷ G. SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924., p. 26.

²⁸ *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile del 1942*, Roma, 1943, 126, n. 592

quando è la legge a prevedere meccanismi automatici di adeguamento²⁹.

La prassi evidenzia un frequente impiego di forme convenzionali, in particolare di clausole cosiddette “di indicizzazione”³⁰, ossia degli indici di rivalutazione della moneta attraverso i quali il valore del danaro viene aggiornato automaticamente, come, ad esempio, l’indice Istat. A tal proposito, si parla di un fenomeno di riemersione dell’antico valorismo inteso come «generale tendenza all’adozione di un criterio di determinazione della prestazione pecuniaria alternativo rispetto a quello del valore nominale, mirante alla conservazione del potere d’acquisto della moneta»³¹. Si può ritenere, quindi, che nel nostro sistema normativo concorrano ed operino egualmente nominalismo e valorismo, sicché sarebbe fondata la conclusione secondo cui «il nostro sistema normativo è, nella sua realtà attuale, improntato all’adozione di un criterio misto»³².

Nonostante sia il principio nominalistico l’alternativa più congeniale con un sistema economico tendente a rendere certi e costanti i valori di scambio resi autonomi e trasparenti nella forma di denaro, si dovrà dire che tale principio coesiste con l’adozione di sistemi di valorismo³³.

²⁹ M. FRATINI, *op. cit.*, p.145 ss.

³⁰ Clausole in cui è previsto un indice di riferimento, cioè un parametro che, costituito da un numero indice, esprime l’entità attuale di un dato statistico rispetto a quella di un’epoca di riferimento che, di norma, è posta eguale a 100 o a 1 e dicesi base dell’indice.

³¹ M. FRATINI, *op. cit.*, p.146

³² P. TARTAGLIA, *L’adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie*, Milano, 1984, p.19 ss.

³³ A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, 1996, p. 247

In base al principio valoristico, «il debito costituisce un'entità variabile, in costante rivalutazione, che tiene conto del mutamento di valore del denaro nel tempo»³⁴; ciò vale in particolare per i debiti di valore, ai quali non si applica il principio nominalistico. Come evidenziato in precedenza, i debiti di valore sono quelli in cui il denaro esprime la commisurazione di un valore non immediatamente identificabile in termini pecuniari. La quantificazione in termini monetari impone allora un'operazione di commisurazione finalizzata ad esprimere in valuta il valore della *res debita*³⁵. Nel caso del debito di valore la misura si adegua al trascorrere del tempo, quindi, gli effetti della svalutazione prodottisi dopo il sorgere del credito incidono automaticamente sull'ammontare dell'obbligazione.

In conclusione, mentre secondo il principio nominalistico è imm modificabile il *quantum* di denaro oggetto dell'obbligazione, in forza del principio valoristico è consentito un adeguamento della misura del debito nel trascorrere del tempo.

3. Criteri per l'individuazione dell'obbligazione pecuniaria

È affermazione oggi largamente diffusa che non tutte le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro siano obbligazioni pecuniarie.

Nel silenzio della legge, dottrina e giurisprudenza, hanno cercato, nel corso degli anni, di inquadrare i criteri per l'individuazione del sottoinsieme di obbligazioni pecuniarie. L'indirizzo più risalente ha fatto riferimento al principio nominalistico (*supra*, § 2.1), classificando

³⁴ M.FRATINI, *op. cit.*, p.134 ss.

³⁵ M.FRATINI, *op. cit.*, p.134

come obbligazioni pecuniarie “in senso stretto” soltanto quei debiti ai quali si applica tale principio ovvero i debiti di valuta³⁶.

Uno dei motivi per cui le obbligazioni pecuniarie si differenziano dalle altre *species*, è sicuramente la disciplina del luogo dell’adempimento e, di conseguenza, la distinzione tra obbligazioni portabili o non portabili che si approfondirà nel paragrafo successivo (*infra*, § 3.1).

Ulteriore criterio ha per oggetto, invece, la distinzione tra crediti liquidi e illiquidi (*infra*, § 3.2): secondo le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, sono obbligazioni pecuniarie i soli crediti liquidi.

Alla luce dei criteri sopra esposti, parte della giurisprudenza, in passato, ha affermato che sono obbligazioni pecuniarie quei debiti di valuta liquidi. Tale affermazione non è convincente in quanto non c’è una necessaria coincidenza tra debiti di valuta o di valore e obbligazioni liquide o illiquide. Ci possono essere, infatti, debiti che pur nascendo come di valuta, sono in realtà illiquidi, ad esempio nel caso della provvigione basata una serie di parametri che però non permettono una semplice quantificazione aritmetica³⁷.

3.1. Obbligazioni portabili e chiedibili

Le obbligazioni portabili sono individuate dall’art. 1182, comma 3, c.c. che disciplina il luogo dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, stabilendo che questo debba realizzarsi presso il domicilio del creditore. Ove tale domicilio sia diverso da quello che il creditore aveva al tempo della nascita dell’obbligazione e ciò renda più gravoso

³⁶ M.FRATINI, *op. cit.*, p.137

³⁷ S. ZANETTA, *Obbligazioni pecuniarie e regime degli interessi*, in *Salvis Juribus*, 19 giugno 2019

l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento nel proprio domicilio. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, invece, che in tutti gli altri casi l'adempimento ha luogo presso il domicilio del debitore, individuando così quelle che si definiscono obbligazioni chiedibili.

La qualificazione dell'obbligazione pecuniaria come portabile o chiedibile comporta notevoli differenze sotto il profilo del regime giuridico applicabile, sia sostanziale che processuale³⁸.

Nonostante l'apparente logicità della norma, è sorta una *querelle* riguardo alla definizione dell'ambito di applicazione.

Secondo un orientamento restrittivo, il terzo comma dell'art. 1182 c.c. è applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie determinate fin dall'origine nel loro preciso ammontare, alle quali vengono equiparate anche quelle facilmente determinabili³⁹. In tal caso il pagamento dovrà effettuarsi al domicilio del creditore; diversamente, si dovrà applicare il quarto comma della norma in commento. Tale orientamento, che può considerarsi quello predominante, trova il suo fondamento nella circostanza che possono imporsi al debitore gli oneri ed i rischi legati all'adempimento presso il domicilio del creditore solo nel caso in cui il debito abbia un ammontare determinato (o facilmente determinabile) sin dall'origine⁴⁰.

³⁸ M. FRATINI, *op.cit.*, p.141

³⁹ Cass. Civ., 22 ottobre 2015, n. 21547, Cass. Civ., 6 novembre 2012, n.19150, Cass. Civ., 18 dicembre 2009, n. 26790, Cass. Civ., 24 ottobre 2007, n. 22326, Cass. Civ. 14 maggio 2002, n. 7021

⁴⁰ in tal senso v. A. ORIANI, *Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari*, in *Corr. Giur.*, 2017, p. 324. Tale tesi restrittiva è largamente diffusa, oltre che in giurisprudenza, anche in dottrina (A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 428)

Secondo un altro, più estensivo e minoritario orientamento, le obbligazioni di pagare una somma di denaro devono esser tutte adempiute presso il domicilio del creditore⁴¹.

A dirimere tale contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, per far chiarezza sul dibattuto tema del *locus solutionis* nell'ipotesi delle obbligazioni pecuniarie e nello specifico per l'ipotesi in cui fosse messo in discussione il grado di liquidità del *quantum* di denaro oggetto dell'obbligazione⁴².

Con la sentenza del 13 settembre 2016 n. 17989, le Sezioni Unite hanno concluso che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, «delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c. ».⁴³

Dunque, la Corte ha appoggiato il primo dei due orientamenti sopra evidenziati, adottando un criterio piuttosto restrittivo e rigoroso riguardo alla liquidità della somma di denaro.

La suddetta sentenza rileva, inoltre, dal punto di vista processuale in quanto consente di individuare il *forum destinatae solutionis*, secondo quanto disposto dall'art. 20 c.p.c.

⁴¹ Cass. Civ., 06 novembre 2012, n. 19150; Cass. Civ., 17 maggio 2011, n. 10837; Cass. Civ., 12 ottobre 2011, n. 21000; Cass. Civ., 13 maggio 2004, n. 9092; Cass. Civ., 26 luglio 2001, n. 10226; dopo l'intervento delle S.U. del 2016, Cass. Civ., 04 gennaio 2017, n. 118

⁴² T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali*, in *Riv. dir.civ.*, 2018, p. 542

⁴³ Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989

Se ne ricava che competente per territorio è il giudice del luogo di residenza del creditore solo nelle obbligazioni portabili; nelle obbligazioni chiedibili il foro competente è quello del debitore. Un'ulteriore ricaduta pratica della decisione della Cassazione si ha anche in relazione all'istituto della mora *ex re* ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n.3. La norma esclude la necessità della costituzione in mora «quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore» e ciò vale solo per le obbligazioni portabili.

La mora *ex re* determina anche la responsabilità per il danno da ritardo e l'obbligo di pagare gli interessi moratori (art. 1224 c.c.).

La giurisprudenza ha negato che la mora *ex re* possa verificarsi anche nel caso delle obbligazioni pecuniarie chiedibili e ciò appare giustificato se si considera ragionevolmente che la mora non può scattare automaticamente, allo scadere del termine, a carico del debitore la cui prestazione non sia concretamente possibile perché di ammontare incerto⁴⁴.

3.2. Obbligazioni liquide e illiquide

Come si è evidenziato, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, sono obbligazioni pecuniarie le sole obbligazioni liquide. La Suprema Corte ha chiarito cosa debba intendersi per tale requisito specificando che un'obbligazione è liquida quando la somma dovuta risulta direttamente dal titolo originario, o indirettamente dallo stesso allorché siano indicati i criteri per determinare facilmente tale somma attraverso una semplice operazione aritmetica⁴⁵; in tal caso non è necessario un

⁴⁴ M. FRATINI, *op.cit.*, p.141

⁴⁵ Così Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19958 «Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, c.c. è sufficiente l'esistenza di un criterio di

ulteriore titolo per determinarla. Qualora il risultato dell'applicazione dei predetti criteri lasci un margine di scelta discrezionale, l'obbligazione non potrebbe considerarsi liquida poiché, per superare quel margine di discrezionalità, sarebbe invece necessario un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale⁴⁶ e proprio in questo "passaggio ulteriore" consiste la particolarità delle obbligazioni pecuniarie illiquide.

Si considera illiquida anche l'obbligazione pecuniaria il cui contenuto sia determinato unilateralmente dal creditore poiché ciò sarebbe in contrasto con l'esigenza di protezione del debitore che richiede che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi e non alla richiesta del creditore⁴⁷.

Dopo l'emanazione della sentenza delle Sezioni Unite del 13 settembre 2016 n. 17989, appare legittimo chiedersi quali siano i confini concettuali tra le nozioni di liquidità e illiquidità e la tradizionale classificazione tra debiti di valuta e di valore, in particolare

determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale.»

⁴⁶ M. FRATINI, *op. cit.*, p.141

⁴⁷ Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989

occorre chiedersi se sia possibile identificare il debito liquido, come oggi definito dalla Cassazione, con la nozione di debito di valuta.

Giurisprudenza e dottrina per decenni hanno ricondotto alla nozione di obbligazioni di valuta i debiti di somma di denaro determinati o anche solo determinabili sulla base di criteri prestabiliti, ricomprendendo in tale categoria anche i casi in cui siano necessarie ulteriori operazioni di liquidazione per giungere a una somma certa, purché l'obbligazione abbia avuto *ab origine* ad oggetto una somma di denaro, rappresentando quest'ultima circostanza il criterio dirimente per individuare i debiti di valuta.

Nella categoria dei debiti di valore rientrerebbero invece le obbligazioni in cui il denaro è un bene che subentra successivamente, come strumento di quantificazione del valore di un altro bene⁴⁸. Considerato ciò, va osservato che la categoria dei debiti di valuta non si esaurisce nell'insieme dei debiti liquidi e che «non tutti i debiti illiquidi sono però debiti di valore»⁴⁹. Al contrario, tutti i debiti di valore sono illiquidi e quando vengono liquidati si trasformano in debiti di valuta.

Ad avviso di un'Autorevole dottrina i nuovi confini della nozione di debito di valuta, alla luce della nozione di liquidità elaborata dalle Sezioni Unite, sono segnati dal «richiamo a un criterio più stringente di determinatezza o determinabilità della somma oggetto del debito; al di là di quel limite, esisterebbero solo debiti di valore»⁵⁰.

⁴⁸ T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali* in *Rivista di diritto civile*, n.2, 2018, p. 544

⁴⁹ T. ASCARELLI, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, 1928, p. 231 ss.

⁵⁰ T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali*, cit., p. 546

Facendo coesistere il doppio piano di classificazione tra liquidità e illiquidità, nonché di valuta e valore, si ammetterebbe l'esistenza di una categoria di debiti illiquidi e perciò privi di quei caratteri di più stringente determinabilità oggi richiesti dalla Suprema Corte ai fini del *locus solutionis*, tuttavia da ritenersi di natura valutaria⁵¹.

4. Gli interessi

Tra i principi che regolano le obbligazioni pecuniarie, oltre al principio nominalistico, già trattato (*supra*, § 2.1), fondamentale è anche il principio di naturale fecondità del denaro ossia il principio secondo cui «la disponibilità nel tempo del denaro altrui va pagata perché integra un obiettivo vantaggio economico»⁵². Uno dei caratteri essenziali del denaro, infatti, è proprio la sua attitudine a generare denaro, quindi a produrre frutti, cioè interessi.

Nella terminologia romana classica gli interessi assumevano il nome di *usurae* e stavano ad indicare proprio i frutti derivanti dall'*usus* del denaro, ossia dal suo impiego. Queste avevano funzione equitativa, in quanto compensavano il sacrificio di colui che si privava temporaneamente del proprio denaro per prestarlo ad altri⁵³. Nel diritto romano classico, quindi, la liceità delle *usurae* non è mai stata messa in discussione.

⁵¹ T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali*, cit., p. 547

⁵² C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. IV, *L'obbligazione*, Milano, 1993, p.92

⁵³ D. D'ADAMO – F. BATTISTA, *Crisi e usura*, in *Policlic*, n.8, 2021, p. 32

Ciò avvenne invece nei secoli successivi, quando i Padri della Chiesa ricavarono, dalla lettura delle sacre scritture, il divieto di interessi⁵⁴ che caratterizzò tutta la cultura del Medioevo cristiano.

Di rilevante cogenza fu, in tal senso, il passo del Vangelo di Luca, nel quale si leggeva «*mutuum date, nihil inde sperantes*»⁵⁵; tale massima non lasciava spazio ad interpretazione diversa da quella di dover riconoscere che il mutuo dovesse essere gratuito.

Fu il *Code Napoléon* ad accogliere nuovamente l'idea di radice romanistica della fecondità del denaro⁵⁶ e così anche il codice italiano del 1865 che all'art. 444, terzo comma definì frutti civili «quelli che si ottengono per occasione dalla cosa»; la dottrina del tempo metteva quindi in luce la riconducibilità della nozione di interesse a quella di frutto del capitale⁵⁷. Anche il codice civile del 1942 sposa l'idea romanistica della naturale fecondità del denaro, inserendo gli interessi tra i frutti civili, definiti al terzo comma dell'articolo 820 come «quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni».

I frutti vengono quindi ad esistenza per effetto di un rapporto giuridico che si instaura tra un soggetto ed una cosa di cui lo stesso soggetto non è titolare ma è autorizzato a goderne⁵⁸. Nella definizione

⁵⁴ Espressiva è l'immagine dantesca degli usurai collocati nel terzo girone del settimo cerchio dell'Inferno. Dante costringe loro a sedere su un sabbione rovente, tempestati da una pioggia di fuoco ed obbligati a portare unaborsa al collo come simbolo della loro colpa.

⁵⁵ Vangelo secondo Luca 6, 35

⁵⁶ secondo l'art. 584 del Code Napoléon, “i frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi di capitali esigibili, le rendite costituite”.

⁵⁷ M. FRATINI, *op. cit.*, p.158

⁵⁸ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.300

di frutto civile prevale l'attenzione per l'aspetto della modalità d'uso di una ricchezza esistente, richiamando così il concetto di "reddito"⁵⁹ economico di cui la cosa diviene fonte. Il frutto civile costituisce quindi una ricchezza che «si acquista giorno per giorno, in ragione della durata del diritto» (art.821, comma 3, c.c.).

Nella dottrina italiana è diffusa la definizione di interessi come «prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota della stessa»⁶⁰. Da tale tradizionale definizione deduciamo che si tratta, dunque, di un'obbligazione che presenta i caratteri dell'accessorietà, dell'omogeneità e fungibilità, periodicità, proporzionalità, determinabilità. La prestazione degli interessi, infatti, ha carattere accessorio rispetto ad un'obbligazione principale a contenuto pecuniario⁶¹ con la conseguenza che le vicende riguardanti l'obbligazione principale si riflettono su quella accessoria ma, al contrario, non si può dire che le vicende dell'obbligazione d'interessi si riverberino necessariamente sull'obbligazione principale.

Il rapporto di accessorietà si traduce quindi in un vincolo di dipendenza⁶². Si tratta, inoltre, di un'obbligazione omogenea, perché

⁵⁹ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p.39

⁶⁰ M. LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 95, definizione ripresa da F. FERRARA jr., *Il fallimento*², Milano, 1966, p. 291

⁶¹ Nozione in A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 402: «quella agli interessi è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un'obbligazione principale, pur essa a contenuto pecuniario»

⁶² La dottrina (O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p.69 ss.) suggerisce di parlare di «collegamento funzionale» tra le due obbligazioni, secondo una terminologia meno tecnica e perciò in grado di evocare uno schema generale dotato di ampi margini di elasticità in quanto non tutte le obbligazioni d'interesse mostrano carattere di accessorietà.

ha ad oggetto un bene dello stesso genere di quello dell'obbligazione principale, determinato in una data quantità di cose fungibili, di regola individuata in una somma di denaro⁶³. Il carattere della periodicità è richiamato dall'art. 821 c.c. il quale stabilisce che i frutti civili si acquistano giorno dopo giorno, in ragione della durata del diritto di godimento. La maturazione degli interessi avviene quindi a scadenze predeterminate la cui unità cronologica è identificata di regola nel giorno; ciò può essere derogato dall'autonomia privata che può sempre modellare in maniera diversa la scansione cronologica del maturare degli interessi.

Non c'è sempre coincidenza tra il momento di maturazione e quello di esigibilità degli interessi, poiché ne può essere pattuita la corresponsione anticipata o posticipata⁶⁴. Il carattere della proporzionalità è da intendersi nel senso che «l'oggetto dell'obbligazione d'interessi viene determinato in base alla moltiplicazione del fattore tempo per una determinata aliquota proporzionale del debito principale (cosiddetto tasso o saggio d'interesse)»⁶⁵.

Secondo l'opinione di un'Autorevole dottrina, deve sussistere un ulteriore carattere ossia quello della determinabilità quantitativa. Viene preso in considerazione, a tal proposito, l'art. 1284 c.c. il quale fissa, al primo comma, la quantificazione degli interessi legali; al secondo

⁶³ A. DI CAGNO, *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, in *Diritto.it*, 10 febbraio 2016, p.1

⁶⁴ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, cit., p. 159

⁶⁵ M. LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., p.96

Al tema della proporzionalità degli interessi si potrebbe ricondurre il problema degli interessi usurari, in quanto quantitativamente eccedenti un rapporto ritenuto accettabile rispetto al capitale; si potrebbe ritenere che venga a porsi una questione di proporzionalità anche nel caso in cui siano pattuiti interessi anatocistici (art. 1283 c.c.)

comma, stabilisce un criterio legale di determinabilità degli interessi di fonte convenzionale, quando le parti non ne abbiano stabilito l'entità; con il terzo comma, l'articolo affida la determinazione degli interessi ultralegali alle parti, che sono tenute ad adottare la forma scritta *ad substantiam*, prevedendo che, se ciò non fosse fatto, gli interessi siano dovuti nella misura legale. Si richiama, poi, l'art. 1815 c.c. che fa espresso rinvio all'art. 1284 c.c. per la determinabilità degli interessi nascenti da mutuo. Lo scopo, dunque, è quello di prevedere un sistema di fissazione certa dell'entità degli interessi attraverso un reticolo di norme⁶⁶.

5. Classificazione degli interessi

Gli interessi possono classificarsi in maniera differente a seconda della fonte o della funzione da questi svolta.

Circa la tripartizione degli interessi in base alla fonte, si distinguono interessi legali, convenzionali ed usuali.

Gli interessi legali sono quelli riconosciuti e stabiliti direttamente dalla legge che ne indica sia l'*an* che il *quantum*. La categoria più ampia è quella prevista dall'art. 1282 c.c., ai sensi del quale, i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto⁶⁷.

In assenza di diversa pattuizione, gli interessi sono determinati in base ad una percentuale c.d. saggio legale, ex art. 1284, c.c., ovvero in

⁶⁶ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.308 ss.

⁶⁷ S. ZANETTA, *Obbligazioni pecuniarie e regime degli interessi*, cit. «Oltre alla macro categoria di cui all'art. 1282 c.c., vi sono anche delle previsioni legislative che prevedono esplicitamente gli interessi. A titolo esemplificativo si veda l'art. 1499 c.c. in tema di vendita, l'art. 1815 c.c. in materia di mutuo.»

base ai criteri fissati da un decreto del Ministro del Tesoro cui la norma rinvia⁶⁸.

Gli interessi convenzionali (o negoziali), sono quelli la cui determinazione è pattuita concordemente dal debitore e dal creditore, in deroga al regime legale. Le parti possono quindi convenire, con un accordo contestuale o successivo, una misura diversa degli interessi dovuti, ma possono anche stabilire che non sono dovuti interessi.

In tal caso la libertà contrattuale illimitata è soggetta a determinate limitazioni formali e sostanziali.

Quanto a quelle formali, nel caso in cui il tasso concordato sia inferiore o pari a quello legale, la convenzione sugli interessi è a forma libera; qualora la determinazione del tasso d'interesse sia, invece, superiore a quella degli interessi legali, deve essere stabilita in un atto scritto *ad substantiam*, in mancanza del quale si applicano automaticamente gli interessi legali⁶⁹.

I limiti di natura sostanziale alla pattuizione degli interessi sono costituiti dalla disciplina dell'anatocismo e dal divieto dell'usura⁷⁰.

Il tasso degli interessi convenuto dalle parti non deve superare il valore del tasso usurario, così come stabilito dalla Banca d'Italia. Riguardo all'ipotesi in cui il debitore abbia spontaneamente prestato all'altra parte interessi non pattuiti oppure superiori a quelli legali (non usurari) in assenza di forma scritta, la dottrina ha chiarito che si tratta di un'obbligazione naturale, con la conseguenza della *soluti retentio*⁷¹.

⁶⁸ A. DI CAGNO, *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, cit., p.2

⁶⁹ Opera il meccanismo previsto dall'art. 1419, comma 2, c.c. per il quale la nullità della singola clausola non comporta la nullità dell'intero negozio, quando la clausola viene sostituita di diritto da una norma imperativa. L'esigenza di conservazione del negozio è supportata anche da una ragione di protezione del debitore.

⁷⁰ A. DI CAGNO, *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, cit., p.2

⁷¹ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, cit., p. 174 ss.

In taluni casi è riservata distinta considerazione agli interessi usuali ossia quelli che trovano la propria fonte negli usi; al riguardo, costituisce esempio l'art. 1825 c.c. che richiama gli usi nella determinazione degli interessi sulle rimesse in conto corrente⁷².

Come accennato, gli interessi possono distinguersi anche, in base alla funzione da questi svolta, in interessi corrispettivi, moratori e compensativi. La Relazione al codice civile del 1942 (n.570) opera una tripartizione, distinguendo interessi corrispettivi nell'ipotesi in cui gli interessi derivano dall'uso legittimo del denaro, dagli interessi moratori nelle ipotesi in cui gli interessi costituiscono, invece, un compenso per il ritardo (*mora debendi*). Nella Relazione vengono menzionati anche gli interessi compensativi ossia quelli che «prescindono dalla mora del debitore ed anche dalla semplice scadenza del debito, ed appaiono in taluni casi specificamente previsti (artt. 1499, 1815, 1825 c.c.)»⁷³.

Nonostante sia chiara la tripartizione operata dalla Relazione al codice civile, più parti hanno posto in dubbio la limpida sicurezza nella delimitazione delle varie fattispecie, soprattutto per quanto riguarda l'identità di funzione tra interessi corrispettivi e moratori⁷⁴.

⁷² C. M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p.177, nota 12

⁷³ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, cit., p. 161 ss.

⁷⁴ In merito M. LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., p.95 ss., spec. 101. Sul punto è interessante anche la risalente posizione di M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, p. 166-167; l'autore offre una rilettura in chiave "moratoria" di alcune norme, che prevedono interessi comunemente ritenuti corrispettivi, ad esempio l'art. 1282 c.c. in cui il diritto alla corresponsione degli interessi trova fondamento nel ritardo con cui il debitore adempie l'obbligazione, perciò gli interessi corrispettivi devono qualificarsi come "moratori". Sull'argomento T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 317, ritiene che si possa parlare di bi-partizione tra interessi moratori e "non moratori", alla luce della funzione analoga degli interessi corrispettivi e compensativi.

Detto argomento sarà oggetto di approfondimento in quanto utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'estensione della normativa antiusura agli interessi moratori.

Nei paragrafi seguenti ci si focalizzerà sulle singole categorie di interessi e, in particolare, su quella degli interessi moratori che risulta particolarmente funzionale nell'ambito della presente della trattazione.

5.1. Interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi trovano fondamento normativo nell'art. 1282, comma 1, c.c. che fissa la regola secondo la quale i crediti pecuniari, quando sono liquidi ed esigibili, producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. L'articolo sopracitato rispecchia il principio della naturale fecondità del denaro che, come anticipato, si colloca alla radice della nozione di interesse.

Gli interessi si definiscono "corrispettivi" in quanto hanno una funzione di corrispettivo per l'uso del denaro⁷⁵, sono cioè dovuti in funzione remuneratoria del godimento del capitale prestato dal creditore al debitore; come tali vengono considerati quali «frutti civili»⁷⁶.

La regola fissata dall'art. 1282, comma 1, c.c. affonda le sue radici storiche nell'ambito della disciplina della mora, in esito a un processo di rielaborazione e superamento del principio in *illiquidis non fit mora* in base al quale gli interessi sarebbero sorti solo nel caso di credito determinato nel suo ammontare. «Nel tempo si è affermata l'idea secondo cui, fermo restando la responsabilità per il ritardo nell'adempimento una volta che il dovuto sia determinato nel suo

⁷⁵M. LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., p.97

⁷⁶ Cass. Civ., sez.III, 18 settembre 2014, n. 19659

ammontare, i caratteri di determinatezza ed esigibilità del credito sono di per sé sufficienti a far nascere gli interessi, già prima della mora»⁷⁷.

Altra norma di riferimento è l'art. 1815, c.c., che sancisce il principio della onerosità del mutuo, salva diversa volontà delle parti⁷⁸; in tal senso, vengono considerati «corrispettivi» gli interessi dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo o comunque lasciati nella disponibilità di terzi⁷⁹. Il motivo per cui gli interessi nascenti da mutuo, ex art.1815 c.c., non sono riconducibili entro la categoria di quelli contemplati dall'art. 1282 c.c., risiede nel fatto che, «nel caso del mutuo, gli interessi maturano su una somma che è esigibile soltanto alla scadenza del contratto stesso: a ben vedere, dunque, quegli interessi non scaturiscono da una somma liquida ed esigibile»⁸⁰.

5.2. Interessi moratori

Come si diceva (*supra*, § 2.1), dopo il periodo del Medioevo cristiano che fu pervaso dal divieto di effettuare prestito di denaro con *usurae*, con il progressivo sviluppo dell'economia mercantile, si riaffermò il principio di naturale fruttuosità del denaro, venendosi via via a generalizzare la prassi degli interessi moratori. Il codice italiano del 1865 sanciva il principio della naturale fruttuosità del denaro all'art. 1231 il quale stabiliva che gli interessi decorressero dal momento della mora di pieno diritto, secondo il principio *dies interpellat pro homine*.

⁷⁷ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, cit., p. 163, per una trattazione più approfondita e critica dell'argomento si veda T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.319 ss. spec. 326

⁷⁸ A. DI CAGNO, *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, cit., p.2

⁷⁹ A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 402

⁸⁰ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.340

Ciò posto, e poiché le obbligazioni pecuniarie erano considerate *quérable* ai sensi dell'art. 1249 del codice di allora⁸¹, ne dipendeva una serie di difficoltà che indussero la dottrina a ridefinire il sistema, obliterando la regola dell'automatica costituzione in mora allo scadere del termine nei casi in cui non ci fosse la colpa del debitore⁸². Il principio di naturale fruttuosità del denaro trovava piena realizzazione solo in materia commerciale ma, con il codice del 1942, la materia civile venne unificata a quella commerciale mediante l'estensione dell'art. 41 cod. comm.⁸³ L'aspetto di maggior novità del rapporto che il codice del 1942 stabilisce tra mora e interessi, si coglie in relazione all'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., il quale stabilisce che la mora opera *ex re* per quelle obbligazioni che devono essere eseguite nel domicilio del creditore.

Quindi, considerando che i debiti aventi per oggetto una somma di denaro sono portabili, tale carattere rende coincidente il momento della scadenza del termine per l'adempimento della prestazione con quello della costituzione in mora del debitore⁸⁴.

⁸¹ G. MONTEL, *La mora del debitore. Requisiti nel diritto romano e nel Diritto italiano*, Padova, 1930, p.97 ss.

⁸² T. ASCARELLI, *Limiti di applicabilità dell'art. 1231 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, 389 ss.

⁸³ Per una trattazione completa ed approfondita si veda T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.341 ss.

⁸⁴ Così T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.343 «se si consideri che i debiti aventi per oggetto una somma di denaro sono portabili, giacché precisamente in tal senso si esprime l'art. 1182, comma 3, c.c., e pertanto da pagarsi al domicilio del creditore, la connessione che emerge tra l'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., e l'art. 1224 c.c. risulta chiara quanto stringente: alla scadenza del termine si verifica la costituzione in mora e, assieme con questa, sorge l'obbligazione di prestare gli interessi sulla somma di denaro dovuta.»

In tal modo, quindi, il principio *dies interpellat pro homine* si combina con la previsione di portabilità (e non più di chiedibilità, come nel codice del 1865) del debito⁸⁵.

Nella normativa vigente, si considerano interessi moratori quelli dovuti per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e tale ritardo, imputabile al debitore, costituisce la mora⁸⁶. La principale norma di riferimento degli interessi moratori è l'art. 1224 c.c. che stabilisce la regola in base alla quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro produce interessi in conseguenza della mora «anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno». La norma definisce quindi una funzione risarcitoria di tali interessi in ordine al pregiudizio cagionato al creditore per il ritardo nell'adempimento e tale presupposto si rinviene all'art. 1218 c.c., che stabilisce il principio generale della responsabilità contrattuale secondo il quale «il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno», sia nel caso di inadempimento parziale che totale.

Dalla lettura dell'art 1224 c.c. si può facilmente ricavare che gli interessi moratori sono dovuti per il solo fatto del ritardo, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno; il creditore è infatti esonerato da tale *probatio*. Gli interessi sulla somma di denaro sono dovuti in misura pari al saggio legale, fissato nell'art. 1284 c.c.⁸⁷ e,

⁸⁵ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p.343

⁸⁶ C. M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. V, *La responsabilità*, Milano, 1994, p.81

La mora può essere *ex persona*, se presuppone l'intimazione del creditore (art. 1219 comma 1 c.c.), o *ex re*, se si produce automaticamente con la scadenza del termine (art. 1219 comma 2 c.c.).

⁸⁷ «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il

dall'art. 1224 c.c. si ricava che, se prima della mora erano dovuti interessi convenzionali in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti in quella misura, poiché, in caso contrario, il debitore sarebbe incentivato a non adempiere. «Concorre in tal caso, col principio della responsabilità obbiettiva dovuta all'inadempimento, il principio in virtù del quale la condotta colpevole del debitore non deve tramutarsi in una sua utilità ed in danno del creditore»⁸⁸.

Una tutela rimediale aggiuntiva *sub specie* di azione risarcitoria per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, la si trova nel secondo comma dell'art. 1224 c.c.; in base a tale disposto, al creditore il quale «dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento»⁸⁹

In tema di interessi moratori, inoltre, è dettata una disciplina particolare dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231⁹⁰, relativo alle transazioni commerciali. La normativa si applica ai contratti tra imprese o professionisti e tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; si tratta pertanto di una normativa di settore, dal cui regime si sottraggono le

saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.» Il saggio di interesse di mora per il 2° semestre 2021, inclusa la maggiorazione prevista, è pari all' 8,00 %.

⁸⁸ A. TRIPODI, *Mutuo – Interessi – Usura*, Piacenza, 1957, p.90

⁸⁹ Sul riconoscimento del maggior danno, come tutela rimediale aggiuntiva, la giurisprudenza ha assunto posizioni diverse negli anni, si veda a tal proposito: Cass., Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368; Cass., Sez. Un., 4 luglio 1979, n. 3776; più recentemente Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499; Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5835; Cass., sez. lav., 20 gennaio 2020, n. 1112

⁹⁰ Predisposto in attuazione della direttiva 2000/35/Ce

obbligazioni di cui sia parte un consumatore. L'art. 4, al primo comma, prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, senza necessità di alcuna costituzione in mora. Nel secondo comma del medesimo articolo, si evince una concessione di 30 giorni di tolleranza per la scadenza del debito (dal momento di ricezione della fattura oppure di consegna della merce o di prestazione del servizio) durante il quale non potrebbero sorgere interessi corrispettivi e prima del quale non decorrono gli interessi moratori.

Nel caso delle transazioni commerciali gli interessi moratori sono dovuti in misura "maggiorata", secondo quanto prevede l'art. 5 d. lgs. 231/2002⁹¹.

Nel sistema del codice vigente la categoria degli interessi moratori è concettualmente distinta da quella degli interessi corrispettivi ma questi ultimi possono confluire nei primi, anche se in precedenza non erano dovuti interessi, ma eventualmente nella medesima misura se quest'ultima era fissata in misura superiore a quella legale⁹².

A tal proposito vi sono due contrapposti filoni, uno a sostegno della tesi che sottolinea una differenza ontologica tra i due tipi di interesse, l'altra invece ritiene che i due tipi d'interesse abbiano in comune la medesima funzione compensativa. Ragionando in tal senso, l'art. 1282 e l'art. 1224 c.c. condividerebbero lo stesso fondamento

⁹¹ Il tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

⁹² T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 371

sostanziale, e lo stesso presupposto applicativo, cioè la scadenza dell'obbligazione⁹³.

Il diverso approccio interpretativo, come abbiamo già affermato, è di fondamentale importanza ai fini di questa trattazione poiché costituisce uno dei principali argomenti utilizzati per sostenere la tesi che esclude l'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, muovendo dalla funzione della mora che è prettamente risarcitoria dell'altrui inadempimento e la sua natura non può essere perciò qualificata come corrispettivo di una prestazione di denaro.

5.3. Interessi compensativi

Una terza categoria di interessi riguarda i c.d. interessi compensativi ai quali la Relazione del guardasigilli al codice civile riserva una specifica considerazione. Nel codice vigente il modello di riferimento della categoria di tali interessi si ravvisa nell'art. 1499, c.c., rubricato "interessi compensativi sul prezzo", ai sensi del quale «salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile».

Gli interessi compensativi assolvono quindi una funzione equitativa, diversa da quella degli interessi corrispettivi; diversamente da questi ultimi, infatti, «gli interessi compensativi sono versati per compensare il mancato godimento della *res*, produttiva di frutti, da parte di chi l'abbia consegnata ad altri senza ricevere immediatamente il pagamento del corrispettivo»⁹⁴.

⁹³ M. GIORGIANNI, *L' inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano, 1959, p. 1159-1160

⁹⁴ A. DI CAGNO, *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, cit., p.4

Il presupposto per la configurabilità degli interessi compensativi è che il bene oggetto del contratto sia produttivo di frutti o altri proventi e l'aspetto che caratterizza il nascere di tali interessi consiste nel fatto che il credito per il quale maturano non è ancora esigibile⁹⁵.

Gli interessi compensativi differiscono dagli interessi moratori in quanto non trovano fondamento nella mora del debitore, ma sono soltanto il corrispettivo di un godimento che il debitore di un capitale ha in più, e deve perciò addebitarsi per evidenti ragioni di equità.

La base di tali interessi è rinvenibile nel divieto dell'ingiusto arricchimento e servono appunto a ristabilire l'equilibrio economico.

⁹⁵ M. FRATINI, *Le obbligazioni*, cit., p. 170

CAPITOLO II
STRUMENTI CIVILISTICI DI CONTRASTO
ALL'USURA

Sommario: 1. Evoluzione storica dell'usura. - 2. La disciplina antiusura nel Codice del 1942. - 3. La legge 7 marzo 1996, n.108. - 4. L'individuazione del tasso-soglia. - 5. Cenni sull'usura reale. - 6. L'usura nei contratti del consumatore. - 6.1. La nullità di protezione.

1. Evoluzione storica dell'usura

Il fenomeno dell'usura ha origini antichissime ed è stato, nel corso dei secoli, particolare oggetto di attenzione da parte di legislatori di vari Paesi, di filosofi, teologi e perfino di poeti. Sul concetto di usura si sono contrapposti diversi orientamenti connessi alle scelte legislative a favore o contro la pratica usuraria che si sono susseguite nei diversi periodi storici.

Originariamente, il termine usura non aveva una connotazione negativa o condannabile ma indicava l'utile riconosciuto al creditore a fronte del denaro dato in prestito.

Nella Grecia Antica la contrattazione degli interessi era dichiarata libera e legittima dal diritto e spesso si ricorreva a tassi più elevati che rendevano l'usura una pratica largamente diffusa nella *polis* greca. Nell'Attica si formarono due caste, quella dei capitalisti usurari e quella dei debitori ovvero cittadini inadempienti al contratto di mutuo che venivano esiliati o trattati come schiavi da parte del creditore che esercitava su questi ogni diritto. Ciò finché, sotto la legislazione di

Salone, non venne emanato un provvedimento che impediva ai creditori di appropriarsi della persona del debitore⁹⁶.

Nonostante la liceità della pratica, filosofi, come Platone⁹⁷ e Aristotele⁹⁸, stigmatizzarono esplicitamente nei propri scritti l'usura. Entrambi ritenevano che la moneta, per natura sterile, proliferasse con l'usura; per questo motivo consideravano tale pratica il modo più riprovevole e innaturale per procurarsi un guadagno⁹⁹.

Nel diritto romano, invece, le *usurae* rappresentavano il compenso per l'uso di un capitale altrui¹⁰⁰, «consistente generalmente

⁹⁶ A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002, p. 14 ss.

L'autore ricostruisce in maniera approfondita ed interessante la storia dell'usura facendo un excursus a partire dal diritto romano fino alla legislazione del 2001 in materia d'usura.

⁹⁷ PLATONE, *La Repubblica*, 8, 555: «Allora costoro, credo, se ne stanno oziosi nella città, muniti di pungiglioni e di armi: chi è carico di debiti, chi senza diritti civili, chi poi gravato dei due mali. E pieni di odio tramano insidie a chi ha acquistato i loro beni e agli altri, bramosi di una rivoluzione. – È così. – Gli uomini d'affari, a testa bassa, fanno finta di non vederli nemmeno; e chi dei rimanenti dà via via segno di cedere, lo feriscono buttandogli denaro e, riportando moltiplicati i frutti di quel padre, moltiplicano nello stato i fuchi e i poveracci.».

Cfr. anche PLATONE, *Leggi*, 5, 742, 922

⁹⁸ ARISTOTELE, *Politica*, 1, 10, 1257b, 1258b: «Sembra necessario che ogni tipo di ricchezza abbia un limite, mentre in realtà avviene il contrario: infatti tutti quelli che si preoccupano di arricchire aumentano illimitatamente il loro denaro. (...). Si ha pienissima ragione a detestare l'usura per il fatto che in tal caso i guadagni provengono dal denaro stesso e non da ciò per cui il denaro è stato inventato. Perché fu introdotto in vista dello scambio, mentre l'interesse lo fa crescere sempre di più (e di qui ha pure tratto il nome – tokos - in realtà gli esseri generati sono simili ai genitori e l'interesse è moneta da moneta): sicché questa è tra le forme di guadagno la più contraria a natura»

⁹⁹ G. RAGAZZINI – M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995, p.27

¹⁰⁰ G. CERVENCA, voce *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1125

nel pagamento a termini periodici di una somma di danaro quale corrispettivo per l'uso di una prestazione in danaro o di altro bene mobile redditizio»¹⁰¹. Il mutuo era per sua natura gratuito e l'obbligo di corrispondere interessi poteva derivare dalla volontà delle parti, per mezzo di un contratto o di un semplice patto, ma poteva essere riconducibile anche ad una serie di cause previste dall'ordinamento giuridico. Si distingueva tra le *usurae* «*quae sunt in obligatione*», che formavano oggetto di un'obbligazione autonoma rispetto a quella che aveva ad oggetto la restituzione del capitale ed erano esigibili tramite un'apposita azione, e le *usurae* «*quae officio iudicis praestantur*», che venivano riconosciute in base all'*officium iudicis* nel corso della stessa azione concessa per la restituzione del capitale ed erano pertanto esigibili per mezzo di questa¹⁰².

Il tasso massimo che le parti potevano pattuire era stabilito dalle autorità statuali e corrispondeva ad un dodicesimo del capitale prestato ma nulla impediva alle parti di poter concludere mutui ad un tasso minore di quello legale.

In conclusione, si può affermare che, nel diritto romano, la previsione di un compenso per l'uso di capitale altrui non era vietata se inferiore al tasso-soglia previsto (c.d. *usurae* lecite)¹⁰³.

L'assoluto divieto del prestito ad interessi si affermò con la legislazione ecclesiastica che asseriva la gratuità del mutuo, considerando moralmente riprovevole la pratica dell'usura¹⁰⁴. Tale divieto si diffuse ai chierici attraverso i canoni di numerosi concili locali

¹⁰¹ P. COLELLA, voce *Usura* (*dir. can.*), in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1148

¹⁰² C. FADDA, *Le usure quae officio iudicis praestantur* (1886-1887), in *Studi e questioni di diritto*, I, Napoli, 1910, p.229 ss.; G. CERVENCA, *op. cit.*, p.1125

¹⁰³ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 8

¹⁰⁴ La legislazione canonica non distingueva “usura” da “prestito ad interesse”

e generali, estendendosi anche ai laici¹⁰⁵ e si comminarono sanzioni nei confronti di coloro i quali praticassero l'usura: chi prestava denaro a interessi veniva scomunicato e, alla sua morte, sepolto in terra sconsecrata¹⁰⁶.

I Padri della Chiesa condannarono la pratica dell'usura appoggiandosi all'interpretazione della Sacra Scrittura in cui sono individuati passi relativi all'argomento.

È emblematico il passo del Vangelo di Luca nel quale si leggeva «mutuum date nihil inde sperantes»¹⁰⁷, ossia «concedete prestiti senza sperarne nulla». Da questa massima, così lapidaria ed “estremistica”, si ricavò che il mutuo non poteva che essere gratuito e che ogni usura fosse irrimediabilmente da condannare come illecita¹⁰⁸.

Il divieto di *usurae* si ricavava anche dai precetti del Vecchio Testamento, in particolare nel libro del Deuteronomio¹⁰⁹ che formò uno dei cardini dell'etica basata sulla fratellanza di sangue delle comunità ebraiche: in esso si statuiva il divieto per l'ebreo di ritrarre qualunque

¹⁰⁵ C. ROBUSTELLA, *Usura bancaria e determinazione del “tasso soglia”*, Bari, 2017, p.25 che ricorda il I Concilio di Nicea del 325 d.C. e il III Concilio di Cartagine del 398 d.C. e riporta in nota R. SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, p.20, il quale cita una missiva inviata da papa Leone Magno nel 440 d.C. ad alcuni Vescovi italiani, con la quale estese il divieto di prestito ad interesse anche ai laici.

¹⁰⁶ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 10

¹⁰⁷ Lc 6, 35, allo stesso modo Mt 5, 42: «dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle».

¹⁰⁸ A. CUCCURU, *Profili storici e giuridici del fenomeno dell'usura*, in *Filodiritto.com*, 25 gennaio 2021

¹⁰⁹ Dt 23, 20-21 «non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro né di viveri né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso»

neshek (interesse) dal proprio fratello, rendendolo lecito, invece, nei confronti del *nokri* (lo straniero)¹¹⁰.

Anche la legislazione statale si uniformò al tendenziale divieto di prestito ad interesse e fu Carlo Magno, mediante i Capitolari (anno 779) e poi l'*Admonitio generalis* (anno 789), ad introdurre tale divieto, senza tuttavia intervenire efficacemente sotto il profilo sanzionatorio, per cui l'usuraio rimaneva unicamente soggetto alle pene canoniche e cioè, essenzialmente, alla scomunica¹¹¹.

Quando, nel corso dei secoli XI-XIII, la vita socioeconomica divenne più dinamica, gli scambi si intensificarono e la circolazione monetaria divenne indispensabile per la regolamentazione dei mercati, cominciò a salutarsi con favore la possibilità del prestito ad interesse¹¹². Ci si trovò, dunque, di fronte ad un duplice atteggiamento da parte della Chiesa: da una parte la condanna dell'usura per arginare le terribili conseguenze sociali di questo fenomeno¹¹³, d'altra parte una certa apertura da parte di alcune personalità ecclesiastiche di rilievo, volta a riconoscere il valore del commercio e a tutelare coloro che, per

¹¹⁰ S. FOLLIERO, *L'usura » Cenni storici* in *Indebitati.it*, 19 giugno 2013

¹¹¹ M. BOARI, voce *Usura*, (*dir. interm.*), in *Enc. del Dir.*, Milano, 1992, XLV, p. 1137

¹¹² E. COLOMBO, *Combattere l'usura. Il dibattito nella Chiesa dalle origini al XVIII secolo*, Roma, 2008, p.23. Si veda anche G. ANDENNA, *Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo*, in *Chiesa, usura e debito estero. Giornata di studio su "Chiesa e prestito a interesse ieri e oggi" in Occasione del Cinquantennio della Facoltà di Economia (Milano, 19 dicembre 1997)*, Milano 1998, pp. 21-41, p. 26

¹¹³ Il filosofo e teologo che ebbe maggiore influenza sul pensiero etico-economico nella Chiesa nel Medioevo, fu San Tommaso d'Aquino (1225-1274) che considerava ogni forma di usura da condannare come innaturale e quindi peccaminosa. Tuttavia Tommaso riconosceva una serie di distinzioni tra il prestito oneroso, cioè l'usura, e altri negozi finanziari.

necessità e per far fronte ai bisogni di vita quotidiani, si trovavano a dover richiedere interessi a tassi moderati¹¹⁴.

In ragione di ciò, nel XV secolo vennero creati in Italia, su iniziativa di alcuni religiosi¹¹⁵ e con successiva legittimazione da parte della Chiesa, i Monti di Pietà dove, in via del tutto eccezionale, il prestito ad interesse veniva consentito a tassi ridotti¹¹⁶.

Con il passare dei secoli, dunque, si è avuta una piena liceità della pratica del prestito ad interesse, infatti, nel periodo dell'Illuminismo si andò sviluppando un pensiero più liberale che considerava il ricorso al credito lo strumento più idoneo per far fronte allo sviluppo economico europeo.

Ai primi dell'Ottocento, nel *Code Napoléon* venne riconosciuta l'autonomia dell'iniziativa privata in campo economico concedendo, all'articolo 1905, la facoltà di stipulare interessi per il semplice prestito di denaro, di derrate o di altra cosa mobile¹¹⁷.

In analogia a quanto previsto nel codice napoleonico, il legislatore italiano, nel codice civile del 1865, sancì, all'art. 1831, la piena libertà dei contraenti nella fissazione del tasso d'interesse convenzionale. La norma, quindi, consentiva la pattuizione di interessi,

¹¹⁴ E. COLOMBO, *op. cit.*, p.32

¹¹⁵ I due ordini maggiormente impegnati in questa iniziativa furono i Domenicani e i Francescani, e tra loro primeggia l'opera di Bernardino da Siena (1380-1444)

¹¹⁶ I Monti di Pietà erano inizialmente gratuiti, poi, a causa del mutamento ideologico dovuto al progresso economico, anche questi istituti hanno iniziato a richiedere un interesse per il prestito effettuato. Tale interesse veniva giustificato dal costo delle operazioni di gestione del denaro. I Francescani, infatti, sostenevano che in questo caso non si potesse parlare d'usura poiché mancava un guadagno effettivo. L'operazione consisteva in due contratti: il prestito su pegno gratuito e l'affitto oneroso sui servizi tra debitore e impiegati.

¹¹⁷ S. FOLLIERO, *L'usura » Cenni storici*, cit.

anche eccedenti la misura legale, purché la loro misura fosse fissata per iscritto¹¹⁸.

La forma scritta, infatti, poteva essere l'unico deterrente alla pattuizione di interessi sproporzionati poiché si auspicava che potesse dissuadere il mutuante dal convenire tassi d'interesse troppo alti, per evitare la disapprovazione sociale.

Anche dal punto di vista gius-penalistico, il codice penale Zanardelli del 1889 non prevedeva sanzioni per la condotta usuraria. Tuttavia, negli anni a cavallo tra le fine del 1800 e l'inizio del 1900, si iniziò ad avvertire la necessità di modificare la legislazione vigente e si giunse alla fissazione per legge del tasso massimo di interesse, prevedendo anche poteri discrezionali del giudice, contemplando, nei casi più gravi, anche una sanzione penale¹¹⁹.

Il quadro normativo mutò con il Codice Rocco del 1930 che, all'art. 644 c.p., nella parte dedicata ai delitti contro il patrimonio mediante frode, sanzionava il comportamento di chi, «fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari».

Dal punto di vista civilistico, in assenza di un'espressa e diretta sanzione civile, fu la giurisprudenza che cercò di reprimere indirettamente l'usura, statuendo, in varie occasioni, che il contratto usurario fosse nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1119 del codice civile del 1865¹²⁰. Alla medesima conclusione si giungeva anche

¹¹⁸ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 27

¹¹⁹ A. CUCCURU, *Profili storici e giuridici del fenomeno dell'usura*, cit.

¹²⁰ Uno dei maggiori sostenitori di questa tesi è Francesco Degni. Si veda, ad es., Trib. Napoli, 21 giugno 1907 e Trib. Napoli, 11 luglio 1907, in Riv. crit. dir. giur., 1908, II, 1, p.1 ss. con nota di DEGNI secondo cui l'usura è fondata su causa illecita perché

in considerazione del reato d'usura di cui all'art. 644 del Codice Rocco¹²¹, sebbene una parte della giurisprudenza sostenesse che tale invalidità fosse ravvisabile già prima dell'entrata in vigore del predetto articolo¹²².

2. La disciplina antiusura nel Codice del 1942

Il fenomeno dell'usura è stato espressamente disciplinato, per la prima volta sotto il profilo civile, nel Codice del 1942.

Il legislatore ha ribadito il principio della piena libertà dei contraenti di autodeterminare la misura degli interessi convenzionali, richiedendo, però, la forma scritta della pattuizione, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c., qualora le parti pattuiscano un saggio di interesse in misura superiore al tasso legale, in linea con quanto previsto dall'art. 1831 del Codice del 1865.

L'inosservanza del predetto requisito comporta l'automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale, a differenza del dettato previgente che prevedeva la conversione del mutuo oneroso in gratuito.

Ciò rappresenta una forma di tutela per il soggetto in posizione di debolezza nella contrattazione con il mutuante, in funzione di un diverso bilanciamento degli interessi in gioco. Tutela rimarcata dall'art.

contraria alla legge ed al buon costume, ed il giudice deve dichiararla sfornita di azione giudiziale.

¹²¹ *Ex pluribus* Corte d'Appello di Torino, 16 maggio 1933, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1702.

¹²² In tal senso Corte d'Appello Milano, 28 novembre 1930, edita in *Riv. dir. priv.*, 1931, 307, commentata da A. ASCOLI, *Illiceità dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1932, 89 e ss.

1815, comma 2, c.c.¹²³ che, nella versione originaria, prevedeva che: «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale».

Un'altra disposizione introdotta dal Codice Civile del 1942, al fine di reprimere specifiche ipotesi di pattuizioni usurarie, è l'art. 1448 c.c. il quale dispone, ai primi due commi, che «se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto».

Le innovazioni legislative in materia di usura hanno portato ad una discussione in dottrina e giurisprudenza relativa al coordinamento sistematico tra le predette nuove norme di cui agli artt. 1815, comma 2, c.c., 1448 c.c. da un lato, e il reato di usura di cui all'art. 644 c.p. dall'altro, che, se violato, avrebbe comportato la nullità del contratto usurario per illiceità della causa¹²⁴.

Una nota dottrina considerava il corrispondente civilistico del reato d'usura l'ipotesi disciplinata nell'art. 1448 c.c.¹²⁵, svincolando,

¹²³ La Relazione al codice civile, n.735, precisava che la *ratio* dell'articolo fosse specificamente quella di colpire il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usurario che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto.

¹²⁴ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 81

¹²⁵ Così G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, 288 ss. Ferri sosteneva che: «il criterio per valutare se, un determinato interesse possa, o meno, qualificarsi usurario non potrà che essere oggettivo.

invece, l'applicazione dell'art. 1815 c.c. dall'integrazione di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie penale (corrispettivo usurario, stato di bisogno del mutuatario sovvenuto e l'approfittamento consapevole dello stato di bisogno da parte del mutuante)¹²⁶.

In tal modo, l'art. 1815 c.c., ponendo l'accento sulla sola sproporzione, senza prender in considerazione alcun criterio soggettivo, avrebbe avuto una portata più ampia, abbracciando diverse ipotesi non ricomprese nell'interpretazione degli artt. 644 c.p. e 1448 c.c.

L'orientamento prevalente dava rilievo alla concezione unitaria dell'usura, sostenendo che l'art. 1815 c.c., non potesse prescindere dall'elemento subiettivo, proprio perché il disvalore della condotta usuraria non sorgeva solo dalla sproporzione tra le prestazioni delle parti, ma anche dall'approfittamento di uno stato di bisogno¹²⁷.

Verificabile cioè, rispetto al singolo caso concreto, alla stregua della valutazione dell'intera operazione economica cui il prestito ad interessi inerisca».

¹²⁶ Questa è la tesi oggettivistica che considera il divieto civilistico di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., quale rimedio autonomo e svincolato dalla circostanza che ci concede il credito imponga interessi eccessivi approfittando consapevolmente dello stato di bisogno dell'altro contraente, e funzionante solo in base allo squilibrio oggettivo del contratto a causa della misura eccessiva degli interessi. Tesi sostenuta soprattutto da A. DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 77 ss. Per approfondire la tesi di tale dottrina si veda A. RICCIO, *op.cit.*, p. 81 ss.

¹²⁷ Cfr. riguardo a tale dottrina T. ASCARELLI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Libro quarto. Delle Obbligazioni (artt. 1277-1284)*, Bologna-Roma, 1959, p.591; MARINETTI, voce *Interessi (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 863; GRASSANI, voce *Mutuo (dir. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, X, Torino, 1963, 1053.

Chi distingueva l'usura civile da quella penale, riteneva che la fattispecie prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. non si differenziasse dalla fattispecie prevista dall'art. 1448 se non nella sanzione¹²⁸.

Un'altra corrente, invece, rinveniva una certa coincidenza tra l'art. 1448 c.c. e la fattispecie di cui all'art. 644 c.p., mentre l'art. 1815 c.c. avrebbe trovato applicazione al solo contratto di mutuo. Ne dipendeva una disciplina speciale rispetto all'azione generale di rescissione, a tutela del debitore mutuatario che, applicando il rimedio rescissorio, si sarebbe trovato in una situazione deteriore rispetto a quella da rimuovere poiché sarebbe stato obbligato a restituire immediatamente la somma ricevuta¹²⁹.

Nell'interpretazione giurisprudenziale, ha raccolto maggiori consensi la tesi che si basava sulla nozione unitaria di usura e che considerava usurari solo quegli interessi rispetto ai quali si sarebbero realizzati gli estremi della fattispecie penalistica prevista dall'art. 644 c.p.

La Cassazione, infatti, riteneva che dovesse sussistere per l'usura di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il requisito soggettivo dell'approfitamento dello stato di bisogno oltre a quello oggettivo dell'eccessiva onerosità della prestazione¹³⁰.

¹²⁸ G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1951, 118, II ed., 1962, p. 123 ss.

¹²⁹ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA E G. BRANCA, Bologna-Roma, 1968, p.590; A. COTTINO, *La distinzione fra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, 80, che riferisce l'art. 1815 c.c. al solo mutuo di denaro o di altre cose fungibili.

¹³⁰ L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da P. PERLINGERI, Napoli, 1997, 19-20, in cui è possibile leggere in nota i riferimenti giurisprudenziali, tra i quali Cass., 12 giugno 1973, n. 1693, in *Foro it.*, 1974, I, c. 476

Il dibattito tra dottrina e giurisprudenza sull'interpretazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644 c.p., andrà avanti sino alla novella del 1996. Entrambe le norme, quella civilistica e quella penale, sono state modificate dalla l. 7 marzo 1996, n. 108 che ha introdotto alcune modifiche, trasformando la nozione di usura soggettiva, in una nozione di usura a carattere oggettivo.

3. La Legge 7 marzo 1996, n.108

La l. 7 marzo 1996, n. 108, fu adottata per soddisfare l'esigenza dell'opinione pubblica che auspicava un intervento legislativo per fronteggiare il fenomeno dell'usura che, alla fine degli anni '80, imperversava sul territorio italiano.

La rigidità del sistema creditizio ufficiale, che non era in grado di soddisfare la domanda di credito, e le procedure di finanziamento eccessivamente formalistiche, spingevano gli aspiranti mutuatari a rivolgersi a società finanziarie, alimentate anche dalla criminalità organizzata e «operanti a volte al di fuori della legalità e quasi sempre con una forte aggressività verso i potenziali utenti, incoraggiati comunque a fruire di un credito (apparentemente) facile»¹³¹.

Per tali ragioni, un primo intervento di modifica fu attuato nel 1992 con d.l. 8 giugno 1992, n. 306¹³², convertito nella Legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui il legislatore inasprì le pene stabilite per il reato

¹³¹ P. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Diritto penale e processo*, 1995, p.1283.

Su tale punto. G. PICA, *Usura* (diritto penale), in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento VI, 2002, 1137 e ss. offre un'ampia ricostruzione, richiamando anche la "Relazione della Commissione Parlamentare antimafia" in tema di "Camorra e politica" del 21 dicembre 1993.

¹³² In particolare art. 11-*quinquies*, comma 2

di usura ex art. 644 c.p.¹³³, prevedendo anche un'aggravante speciale per la commissione di tale reato nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria. Con il medesimo provvedimento legislativo, inoltre, fu introdotto nel Codice penale l'art. 644-bis¹³⁴ (oggi abrogato), che disciplinava la c.d. "usura impropria", nella quale, nell'ipotesi in cui la persona offesa esercitasse un'attività professionale od imprenditoriale, non rilevava lo stato di bisogno, in quanto elemento di difficile apprezzamento in sede probatoria.

Il descritto intervento legislativo si rivelò inadeguato a combattere la piaga dell'usura che continuava ad essere in costante aumento¹³⁵.

Negli anni a seguire, vennero presentati in Parlamento una serie di progetti di legge, finalizzati a riformare radicalmente la disciplina civilistica dei contratti usurari. Alcuni vennero abbandonati, altri, invece, sono poi stati assorbiti nel disegno di legge n.1242 del 1994¹³⁶.

I predetti fermenti portarono il legislatore del 1996 ad affrontare il problema con la Legge, 7 marzo 1996, n. 108 che ha innovato

¹³³ G. PICA, *Usura* (diritto penale), cit., p.1138, afferma che il regime penale fu modificato elevando a cinque anni di reclusione la pena edittale del reato, sia per l'usura sia per la mediazione usuraria, che in precedenza era fissata a due anni, e così conseguentemente trasferendone, all'epoca, la competenza dal pretore al tribunale, e quindi, sul piano inquirente, alle procure che già si occupavano di indagini sulla criminalità organizzata.

¹³⁴ Art. 644-bis c.p. «chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi od altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni».

¹³⁵ G. PICA, *Usura* (diritto penale), cit., p.1138

¹³⁶ Presentato alla Camera dall'allora Ministro della giustizia Biondi il 17 settembre 1994, in Atti parl. Cam., XII legislatura, doc. n. 1242.

profondamente la struttura del reato d'usura, la regolamentazione civilistica del mutuo, la normativa in materia di attività finanziarie e bancarie e la normativa processuale penale, introducendo dei meccanismi di sostegno economico per le vittime di comportamenti usurari.

La riforma del '96 era finalizzata ad impostare un sistema di tutela del mutuatario sovvenuto che si trovasse a subire l'imposizione di interessi usurari. Per realizzare tale obiettivo, il legislatore sostituì al precedente modello legislativo di usura "soggettiva", una nuova fattispecie di usura "oggettiva", privata degli elementi dello stato di bisogno e dell'approfittamento di esso da parte dell'usuraio¹³⁷ ed ancorata al mero superamento di una soglia di costo del denaro¹³⁸.

¹³⁷ Lo stato di bisogno della vittima, tuttavia, è rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al comma 5, n.3 dell'art. 644 c.p. che si configura se l'agente conosceva lo stato di bisogno, ovvero lo ignorava per colpa o lo riteneva inesistente per errore determinato da colpa

¹³⁸ G. PICA, *Usura* (diritto penale), cit., p.1144 sottolinea le incoerenze della nuova normativa. Con la trasformazione in senso oggettivo, il reato "ha così perso proprio le caratteristiche peculiari dell'usura per diventare una fattispecie sanzionatoria di un mero – e paradossalmente minimo – dislivello economico fra le prestazioni di un contratto di scambio"; A. RICCIO, *op.cit.*, p. 116

Oltre ad aver abrogato l'art. 644 *bis* c.p., la predetta legge ha altresì sostituito l'art. 644 c.p.¹³⁹ che nella nuova formulazione prevede due distinte ipotesi criminose¹⁴⁰.

La novella ha ridefinito i confini del reato di usura andando a distinguere due diverse fattispecie dell'istituto. A ben vedere, il terzo comma¹⁴¹ della citata disposizione normativa, ha individuato la figura dell'usura c.d. presunta o in astratto, introducendo il c.d. "tasso soglia" del reato di usura, ovvero il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari¹⁴².

¹³⁹ L'art. 1, primo comma, della Legge 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce che «chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi od altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso del concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario»

¹⁴⁰ La Legge di riforma ha spiegato i propri effetti a quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore, con la pubblicazione del primo Decreto Ministeriale che ha individuato la prima rilevazione dei tassi. Per questo motivo, l'art. 3, L. 108/1996 ha fissato un regime transitorio in base al quale "fino alla pubblicazione della prima rilevazione trimestrale" continua ad applicarsi la vecchia fattispecie dell'art. 644 del Codice Penale.

¹⁴¹ L'art. 1, terzo comma, della Legge 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.»

¹⁴² Il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è rappresentato dal tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale fatta dal Ministro del tesoro, aumentata della metà (art. 2, comma 4, l.108/96). Il calcolo del

Oltre a tale criterio oggettivo, formale e fisso, il legislatore, per accertare il carattere usurario della prestazione, ha individuato anche un altro criterio oggettivo, attenuato, sostanziale, che definisce la c.d. usura in concreto, alla quale si potrà ricorrere nel caso in cui gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, risultino sproporzionati rispetto all'utilità prestata, avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto promittente o adempiente ed al tasso medio praticato per operazioni simili (art. 644, comma 3, c.p.)¹⁴³.

L'accertamento giudiziario dell'usura in concreto è meno agevole rispetto alla fattispecie dell'usura presunta, poiché richiede una certa discrezionalità dell'interprete, nel valutare le modalità del fatto e gli

t.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale) è regolamentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 8 luglio 1992 che all'art. 2, comma quinto stabilisce che «il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate». Il t.a.e.g. è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su di un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C). Il 19 marzo 2019 la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento delle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" volto a dare attuazione alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD), come modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark).

¹⁴³ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 116; G. PICA, *Usura* (diritto penale), cit., p.1140; CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili commessioni con il mercato del credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 1997, 6, 1483 e ss.

elementi soggettivi della fattispecie, quali la condizione soggettiva delle parti e la volontà e la consapevolezza di approfittare dell'altrui stato di bisogno¹⁴⁴.

L'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso d'interessi usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualunque titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito. Con tale disposizione, la *ratio* perseguita è stata evitare ogni possibilità di facile aggiramento della norma¹⁴⁵.

Sul piano civilistico, la riforma del 1996 ha altresì inciso sull'art. 1815 c.c. che, nella versione innovata, dispone che «se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»¹⁴⁶. In tal modo, il legislatore ha inteso preservare l'intero contratto, annullando solo la clausola illecita e convertendo il mutuo oneroso in contratto gratuito.

Ciò costituisce un notevole svantaggio per il mutuante, dal momento che la sanzione comporta la purgazione totale degli interessi dovuti. Detta scelta è stata, per questo motivo, oggetto di critica da parte della dottrina¹⁴⁷.

In tal senso, è stato affermato che «la rimozione d'imperio del credito accessorio per interessi concretebbe una ulteriore reazione punitiva dell'ordinamento, unitamente a quella propriamente penale, che

¹⁴⁴ Per l'opinione della dottrina sul punto si veda D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Napoli, 2012, p.178

¹⁴⁵ A. RICCIO, *op.cit.*, p. 120

¹⁴⁶ Originariamente, invece, come già evidenziato, la disposizione del Codice civile del 1942 prevedeva che ove fossero pattuiti interessi usurari il mutuatario fosse comunque obbligato a corrispondere gli interessi ma nella più ristretta misura del saggio legale

¹⁴⁷ Si veda, in particolare, V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *I Contratti*, 2014, 1, p. 85 ss.

andrebbe inquadrata nella categoria delle c.dd. pene private»¹⁴⁸, «in quanto contemporaneamente sanziona il mutuante ed avvantaggia il mutuatario»¹⁴⁹.

Un'autorevole dottrina ha, quindi, dubitato della legittimità costituzionale della norma poiché, secondo la fattispecie in essa prevista, l'usura comporta un arricchimento del debitore e non un semplice ristoro¹⁵⁰.

I problemi sorti a seguito dell'introduzione della novella sono stati diversi e gli interpreti si sono trovati spesso a dare risposte e soluzioni difformi o addirittura antitetiche.

Un vivace dibattito, scaturito dall'introduzione della legge sull'usura, ha riguardato l'inclusione degli interessi moratori nell'ambito di applicazione di tale legge. Tale dibattito rappresenta il *corpus* della presente trattazione e verrà approfondito nei successivi capitoli.

4. L'individuazione del tasso-soglia

Come si è evidenziato, la l. 7 marzo 1996, n. 108 ha individuato un tasso soglia oltre il quale gli interessi devono considerarsi usurari, ciò soprattutto per porre rimedio alla situazione d'incertezza che

¹⁴⁸ I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in *Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2013, 11, p.440; così anche E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti*, in *Corr. giur.*, 1996, p. 365

¹⁴⁹ F. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Studi in onore di P. Rescigno*, V, 1998, p. 442

¹⁵⁰ G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Mercato del credito e usura* a cura di F. MACARIO-A. MANNA, Milano, 2002, p. 87

caratterizzava la disciplina precedente alla promulgazione della novella.

L'individuazione di tale valore, come è noto, avviene a mezzo di decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, comma 2, della legge n.108/1996).

Il valore soglia non è unico per tutti i tipi di rapporti, ma diversificato in relazione alle diverse operazioni negoziali. Con decreto su base annuale, si effettua la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee», tenendo conto «della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»¹⁵¹.

Una volta individuate le categorie omogenee di operazioni, con decreto del Ministero dell'economia su base trimestrale, in virtù della previsione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108\1996¹⁵², viene individuata la soglia in forza di una rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per singola categoria di operazione, tenendo conto delle

¹⁵¹ Per le categorie non espressamente contemplate tra quelle enucleate dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la giurisprudenza ha risolto il cortocircuito interpretativo ricomprendendole, per sussunzione, all'interno delle categorie omogenee già delineate.

¹⁵² L'art. 2, comma 1, della legge n. 108\1996, prevede che «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi degli Artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successivo al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.»

commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno¹⁵³.

Dal TEGM, così determinato, si ricava il tasso-soglia usura (TSU) secondo il criterio di calcolo individuato dall'art. 2, comma 4, L. 108/1996. Nella sua versione originaria il TSU era calcolato aumentando della metà il TEGM, mentre, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 106/2011¹⁵⁴, occorre aumentare di ¼ il Tasso effettivo globale medio, per poi aggiungere ulteriori 4 punti percentuali, con una differenza massima di 8 punti tra il tasso così determinato ed il TEGM.

Come specificato, il Ministero si affida alla Banca d'Italia che, in sede di rilevazione, opera raccogliendo i dati forniti dagli intermediari finanziari. Le Autorità amministrative in discorso forniscono, quindi, un apporto tecnico, che è fondamentale per garantire un aggiornamento continuo del tasso-soglia usura in relazione all'andamento del mercato. L'esito del correlato procedimento amministrativo diretto all'individuazione della soglia, però, è foriero di provvedimenti destinati ad integrare, sia pure parzialmente, una norma penale in bianco¹⁵⁵, come è l'art. 644 c.p.

¹⁵³ V. FARINA, *Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche*, Scuola Superiore della Magistratura, 12 febbraio 2020, p.9

¹⁵⁴ L. 106/2011 ha convertito il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Disposizioni urgenti per l'economia)

¹⁵⁵ Così è stato definito l'art.644 c.p. dalla Corte di Cassazione nelle varie pronunce sul tema. Le norme penali in bianco presentano già un precetto ed una sanzione (determina almeno nei limiti massimi) e rinviando, per la specificazione, o integrazione del contenuto, ad un atto normativo di grado inferiore, ad un atto della Pubblica Amministrazione o ad una legge extrapenale. Si veda Cass. pen., 23 novembre 2011, n.46669, in *Guida dir.*, 2012, 5, p. 70; Cass. pen., 18 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2876 ss.). Sulla stessa scia la giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia, 4

Il sistema *de quo* permette di aggiornare periodicamente il limite oltre il quale gli interessi devono considerarsi usurari, tenendo conto dell'andamento dei tassi medi applicati nel trimestre precedente.

Sussiste, tuttavia, il rischio che un sistema così rigido, possa trascurare le esigenze del singolo mutuatario, che sono diverse di caso in caso. Per tale motivo, la dottrina ritiene che si dovrebbe effettuare un'analisi della situazione economico finanziaria del cliente ed una successiva valutazione sul merito creditizio¹⁵⁶.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, che indicano agli intermediari creditizi quali dati debbano essere comunicati ai fini della predetta indagine statistica, escludono gli interessi moratori dai costi contrattuali da comunicare e ciò potrebbe significare l'esclusione degli interessi moratori dall'ambito di applicazione della disciplina antiusura.

La corresponsione da parte del debitore di interessi moratori non rappresenta una componente strutturale del contratto di mutuo ovvero delle altre forme di finanziamento, ma un evento a carattere soltanto eccezionale che trova la propria ragion d'essere nell'inadempimento del contraente sovvenuto.

Considerando quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia, si afferma che l'esclusione della mora dal calcolo del TEGM sia frutto di una scelta dell'Autorità di vigilanza per evitare uno squilibrio nel calcolo del TEGM che aumenterebbe a sfavore della clientela.

Si osservi, inoltre, che l'esclusione dell'interesse moratorio da siffatto calcolo, prende avvio dallo stesso art. 644 c.p. secondo cui l'usurarietà degli interessi dovrà determinarsi con riguardo alle

dicembre 2014, in www.sdlcentrostudi.it; Trib. Treviso, 7 marzo 2018, n. 487, in *Redazione Giuffrè*, 2018.

¹⁵⁶ A. PRINCIPE, *Verso il superamento del tasso soglia: quo vadis?*, in *Contratto e impresa*, 2018, 2, p. 638

commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, eccetto quelle per imposte e tasse connesse con l'erogazione del credito¹⁵⁷.

Un orientamento maggioritario della giurisprudenza, però, ritiene che sia ragionevole includere tra gli oneri dovuti dal mutuatario “a qualunque titolo” anche gli interessi moratori¹⁵⁸.

La dottrina che respinge questa soluzione, osserva che gli interessi di mora possono essere inseriti nel contratto nelle forme della clausola penale, ritenendo applicabile l'apposito rimedio previsto dall'art. 1384 c.c., in tal modo anche agli interessi moratori manifestamente eccessivi potrebbe applicarsi la riduzione ad equità¹⁵⁹.

¹⁵⁷ M. C. SERPICO, *La natura e la funzione degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie in relazione all'anatocismo e all'usura*, in *iurisprudenzia.it*, 21 gennaio 2016, p. 4

¹⁵⁸ Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 877: «non v'è ragione per escluderne l'applicabilità [n.d.r. della disciplina antiusura] anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tale senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge». Sono seguite numerose pronunce al riguardo.

¹⁵⁹ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato che il potere di riduzione ad equità è attribuito al giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c. a fini di tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio allo scopo di ricondurre ad equità l'autonomia contrattuale ove questa appaia comunque

Si è osservato che la valutazione di manifesta sproporzione degli interessi di mora e la misura della loro successiva riduzione «non possono prescindere dal rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti ... [che, insieme], ... incorporano la stima del sacrificio che il prestatore accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui»¹⁶⁰.

Il Tribunale di Roma ha affermato che la clausola penale non assume rilevanza in relazione a quei fenomeni che il legislatore ha inteso disciplinare con la L. 108/96¹⁶¹.

Le tesi sul punto saranno riprese ed approfondite nei capitoli successivi. (*infra*, § cap. 3, par. 2)

5. Cenni sull'usura reale

Il dettato dell'art. 644 c.p. novellato dalla L.108/96, ha ridefinito l'elemento del corrispettivo: alla c.d. usura pecuniaria, che faceva riferimento al denaro o ad "altra cosa mobile", si è sostituita la c.d. usura reale, che fa, invece, riferimento al denaro o "altra utilità", ricomprendendo anche servizi e beni immobili¹⁶².

meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico: cfr. Cass., Sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Dir. e formazione*, 2005, p. 1432

¹⁶⁰ Così testualmente Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 1875 del 28 marzo 2014, Pres. Dott. Marziale, Est. Prof. Avv. Gambaro, in www.expartecreditoris.it, p.21

¹⁶¹ Trib. Roma, sez. II, 1 febbraio 2001, in *Corr. giur.*, 2001, p.1082, con nota di LAMORGESE

¹⁶² Le prime sentenze in materia sono relative a casi di prestazioni sanitarie indispensabili offerte a condizioni usurarie, come trasfusioni di sangue e trapianto di organi effettuati dietro corrispettivo usurario

La fattispecie consiste in uno scambio tra una prestazione (non solo di dare, ma anche di *facere*: ad es. una prestazione professionale) caratterizzata da un corrispettivo abnorme, manifestamente iniquo.

In tal caso, l'accertamento dell'usura comporterà la conversione del bene in danaro, attraverso il procedimento di stima, per verificare se esiste o meno la sproporzione tra le prestazioni.

Inoltre, nei casi di usura "reale", sembra più facilmente realizzabile l'usura "soggettiva" dove, oltre alla "sproporzione" con il costo medio del servizio, ha rilevanza soprattutto l'eventuale approfittamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del cliente. Non pare, invece, ipotizzabile la fattispecie dell'usura "oggettiva", poiché manca il parametro legale del "tasso soglia"¹⁶³ in quanto non esiste una soglia predeterminata in via amministrativa dei livelli di corrispettivo "accettabile" per ciascuna prestazione che può essere offerta sul mercato.

Il tasso soglia potrebbe applicarsi per applicazione estensiva, ove "tasso medio" sia inteso come "tariffa" o "prezzo", nei settori ed in quei casi in cui ne esistano di certi ed obiettivamente determinabili.

6. L'usura nei contratti del consumatore

Con la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tale complesso regolamentare presenta una certa contiguità con la normativa antiusura.

Con la predetta legge, è stato introdotto nel Codice Civile il capo XIV *bis*, rubricato significativamente "Dei contratti del consumatore",

¹⁶³ G. CAVALIERE - L. NAVAZIO, *Le usure - Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, 2008 p. 142

contenente gli articoli dal 1469 *bis* al *sexies*, tramite i quali venivano poste norme a tutela dei consumatori, poi trasferite nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, meglio noto come Codice del Consumo.

L'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005, stabilisce che «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo», giudizio di vessatorietà che comporta la nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo.

Nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, si sanziona la condotta abusiva, relativamente al superamento del tasso soglia, che produrrà un significativo squilibrio, a discapito del consumatore, dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto. La clausola che prevede un elevato tasso d'interesse, avrà pertanto carattere di clausola vessatoria, secondo le previsioni dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005, pertanto, dovrà ritenersi nulla ex art. 36 cod. cons., comportando conseguenze pratiche non dissimili da quelle proprie del secondo comma dell'art. 1815 c.c.¹⁶⁴.

Si è posto il dubbio se all'interno delle ipotesi di cui all'art. 33 in discorso potesse essere ricompresa anche la pattuizione d'interessi moratori. Tale quesito ha avuto generalmente risposta positiva, considerando la clausola sugli interessi moratori vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons. e, conseguentemente, nulla, ai sensi dell'art. 36, comma 1, cod. cons. La questione relativa agli interessi moratori sarà approfondita nei successivi capitoli.

¹⁶⁴ I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p.463

La disciplina speciale vigente in materia di contratti di “credito al consumo”¹⁶⁵, sancisce il diritto del cliente di conoscere previamente il costo complessivo reale del credito: tali contratti devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione per iscritto «del tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del contratto», oneri al di fuori dei quali «nulla è dovuto dal consumatore» (art. 121 e ss. TUB)¹⁶⁶.

Sono, quindi, da considerarsi nulle le clausole dei contratti di credito al consumo, relative ai costi posti a carico del cliente, che non siano stati inclusi in modo corretto nel TAEG (art. 125-*bis*, comma 6, TUB)¹⁶⁷.

6.1. La nullità di protezione

Come esaminato nei precedenti paragrafi, il comma secondo dell’articolo 1815 c.c., riformato dalla legge n. 108/96, commina la nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi usurari e il conseguente azzeramento di ogni interesse, mentre, nel sistema precedente, il tasso considerato usurario veniva sostituito da quello legale.

¹⁶⁵ Da intendersi quale «concessione, nell’esercizio di una attività professionale o commerciale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

¹⁶⁶ Profili civilistici in materia di usura, Fondazione Forense, 03.11.2011

¹⁶⁷ V. VITALE, Credito al consumo: nulli gli interessi diversi da quelli indicati in contratto, *Altalex.com*, 23/09/2020

La predetta nullità viene classificata da una nota dottrina come “nullità di protezione”¹⁶⁸, in quanto prevista a protezione del mutuatario poiché, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto.

Lo strumento della nullità di protezione è tipico dei rapporti di consumo, in quanto è posto a rimedio del contenuto minimo ed inderogabile del contratto del consumatore, essendo volto a rendere inefficaci esclusivamente le singole clausole *contra legem*¹⁶⁹.

Una delle caratteristiche della predetta nullità è la deducibilità soltanto ad opera della parte a tutela della quale è comminata¹⁷⁰, ma la Corte di Cassazione, seguendo l'indirizzo della Corte di Giustizia Europea¹⁷¹, si è pronunciata ammettendo il potere-dovere del giudice di rilevare ex officio le nullità in esame¹⁷².

Tale strumento è impiegato in relazione alle clausole vessatorie in danno al consumatore e l'art. 36 del Codice del Consumo è stato, proprio per questo, opportunamente rubricato “nullità di protezione”.

¹⁶⁸ F. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, I, 2000, p.3105. Di opinione contraria A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 366.

¹⁶⁹ G. D'AMICO, *Nullità virtuale-nullità di protezione, variazioni sulla nullità*, in *Contratti*, 2008, p.732 ss.

¹⁷⁰ Nella disciplina dei contratti bancari e di quelli relativi alla prestazione di servizi finanziari è consentito solo al cliente, e non anche alla banca od all'intermediario, di rilevare la nullità del contratto.

¹⁷¹ Corte Giust., 21/02/2013, C-472/11, Banif Plus Bank Zrt c. Csaba Csipai; ricorda la Corte che «il fondamento del potere-dovere del giudice di rilievo d'ufficio del carattere abusivo della clausola risiede nel fatto che solo l'intervento positivo di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale è in grado di ristabilire l'eguaglianza fra le parti, nonché di superare lo schermo formale di equilibrio che cela l'inferiorità del consumatore»

¹⁷² Cass, Sez. Un., 12 dicembre 2014, n.26242

Al primo comma, si prevede che «le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto» e che «la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice».

Considerando ora la nullità prevista dal secondo comma dell'art. 1815 c.c., potrebbe classificarsi come “nullità di protezione” proprio perché riguarda la singola clausola determinativa degli interessi e non comporta anche la nullità del contratto (nella specie, di mutuo o, comunque, altro genere di finanziamento) nella sua interezza (ex art. 1418 c.c.).

In effetti, ove la nullità investisse l'intera pattuizione, il mutuatario certamente perderebbe il proprio diritto a restituire con dilazione il capitale mutuato.

Per tale motivo, non rappresenterebbe un mezzo idoneo alla tutela e al contemperamento degli interessi in gioco, il rimedio della nullità del contratto di mutuo, per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 comma 2, c.c., o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 comma 1, c.c.

CAPITOLO III

DISCIPLINA ANTIUSURA E INTERESSI MORATORI

Sommario: 1. L'ambito di applicazione della legge antiusura (Legge 7 marzo 1996, n. 108). - 2. L'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori. - 3. La tesi restrittiva. - 3.1 Il principio di simmetria. - 3.2 Interessi moratori come clausola penale. - 4. La tesi estensiva. - 5. La rimessione alle Sezioni Unite (Cass. Civ., 22 ottobre 2019, ord. n. 26946)

1. L'ambito di applicazione della legge antiusura (Legge 7 marzo 1996, n. 108)

Una tematica molto delicata, che attanaglia da anni la giurisprudenza, riguarda la questione dell'esatta delimitazione dell'ambito di applicazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 che, come si è analizzato, interviene per contrastare il fenomeno della pattuizione di interessi usurari superiori al c.d. tasso soglia.

Relativamente a tale contrasto, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 2484 depositata in data 31 gennaio 2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili¹⁷³, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c. p. c.

Segnatamente, la sezione rimettente, «premessa l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai mutui fondiari», ha rilevato un contrasto di giurisprudenza «sulla questione [...] dell'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge, sui contratti

¹⁷³ M.T. DE LUCA, *Gli interessi usurari e l'applicabilità della L. n. 108/1996*, in *Diritto.it*, 2 febbraio 2017

stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv. dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 24»¹⁷⁴.

La fattispecie concreta oggetto dell'ordinanza interlocutoria riguardava l'azione giudiziaria di ripetizione d'indebito promossa da una società per azioni contro un istituto bancario, relativamente ad interessi pagati in violazione della L. 108/1996, in virtù di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990, quindi prima dell'entrata in vigore della legge antiusura. In primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione degli interessi, escludendo la natura di mutuo fondiario del contratto e ritenendo applicabile la normativa antiusura. Il giudice di seconde cure, invece, ha ribaltato la decisione del Tribunale poiché ha qualificato il contratto come di mutuo fondiario agevolato, regolato dal D.P.R., 21 gennaio 1976, n. 7. Ciò comportava l'assoggettabilità del contratto ad una normativa speciale dalla quale derivava la legittimità dei tassi d'interesse applicati. In ultima istanza, la società ha proposto ricorso in Cassazione, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza *de qua*.

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio o lungo termine, richiedibile esclusivamente per alcune finalità specifiche¹⁷⁵. La disciplina *ratione temporis*, di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 7 del 1976 si connotava per un particolare regime derogatorio, laddove disponeva la non vigenza del divieto di anatocismo per i contratti di mutuo

¹⁷⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675

¹⁷⁵ Nello specifico, il mutuo fondiario è previsto unicamente per l'acquisto di un immobile a scopo abitativo o per la ristrutturazione dello stesso.

fondionario¹⁷⁶. Tale deroga, attualmente, non è più vigente e l'istituto è regolamentato dall'art. 39 del Testo Unico Bancario.

La Suprema Corte¹⁷⁷, infatti, ha affermato che il mutuo fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni¹⁷⁸ della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., argomentando testualmente che: «Il t.u.b. fornisce ora, all'art. 38 (incluso nella sezione I del capo 6^a della legge, rubricata "Norme relative a particolari operazioni di credito") la nozione di credito fondiario, ma non detta alcuna disposizione che preveda, come per il passato, che le somme dovute a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali e interessi, producono, di pieno di diritto, interessi dal giorno della scadenza.

L'assunto della ricorrente, secondo cui, pur in difetto di un'espressa previsione di legge, la regola dell'anatocismo, anteriormente vigente in materia di mutuo fondiario in deroga all'art. 1283 c.c., continuerebbe a trovare applicazione anche nei contratti aventi ad oggetto tale tipo di mutuo stipulati - come quelli per cui è causa - in data posteriore all'entrata in vigore del t.u.b., non può essere condiviso.»¹⁷⁹

Ne consegue, quindi, l'applicazione delle limitazioni di cui al suddetto articolo e, in mancanza di una espressa prescrizione normativa, non si può escludere il divieto di applicazione di tassi usurari per il mutuo

¹⁷⁶ A. VILLANI, *Ambito di applicazione della legge antiusura: si applica anche al mutuo fondiario stipulato prima della sua entrata in vigore? La parola alle sezioni unite.*, in *Cammino Diritto*, III, 2017, p. 5

¹⁷⁷ Cass. Civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400

¹⁷⁸ Tali ragioni erano rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista.

¹⁷⁹ Cass. Civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400, in *DeJure*.

fondario sugli interessi corrispettivi dovuti in virtù dell'accensione del mutuo.

In conclusione, come opportunamente rilevato dalla dottrina¹⁸⁰, «la disciplina dell'usura, sia penale ex art. 644 c.p. che civile ex art. 1815, co. 2, c.c., ha un'applicabilità generale e le eventuali deroghe non possono desumersi in via interpretativa, ma devono ricercarsi in un'espressa indicazione legislativa contraria che, in relazione al mutuo fondario, non si rinviene nel sistema giuridico».

Stabilito che la normativa antiusura possa applicarsi anche ai contratti di mutuo fondario, la Corte si interroga sulla adattabilità di tale normativa anche ai contratti sorti prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996. Su tale questione è intervenuta inizialmente la legge di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella L. n. 24 del 2001 il quale prevede testualmente che, «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». La Corte Costituzionale, con la sentenza del 14 febbraio 2002, n. 29, ha dichiarato costituzionalmente legittimo l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n.394 e della relativa legge di conversione perché la norma, «nel precisare che le sanzioni penali e civili ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone – tra le tante astrattamente possibili – un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108/96, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la *ratio* della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale

¹⁸⁰ A. VILLANI, *op. cit.*, p.5

principio di ragionevolezza»¹⁸¹. È stato, invece, ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 1, comma 2, nella parte in cui prevede che il tasso di sostituzione si applichi alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. Il differimento dell'operatività del tasso di sostituzione si rivela, infatti, privo di ragionevolezza, così da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

¹⁸¹ Corte Costituzionale, sentenza del 14 febbraio 2002, n. 29.

Nella sentenza in esame si legge:

«LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";

3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;»

Nonostante i suddetti interventi, in giurisprudenza permangono due orientamenti contrastanti. Il primo, che valorizza il tenore letterale dell'art. 1 del D.L. 394/2000 ed in particolare la locuzione «indipendentemente dal loro pagamento», sostiene che la legge antiusura si applichi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non alle pattuizioni originariamente legittime e solo successivamente divenute usurarie, negando ogni tipo di rilevanza a fenomeni di usurarietà sopravvenuta¹⁸². Tale orientamento afferma che i criteri fissati dalla L. 108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge antiusura che, quindi, non ha effetto retroattivo.

Secondo l'orientamento contrapposto, invece, le disposizioni della legge L.108/1996 che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura, «pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia *ex nunc* delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito»¹⁸³. Tale orientamento, dunque, ritiene che la legge antiusura debba applicarsi anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ma non ancora esauriti ossia che continuano ad avere vigenza successivamente ad essa.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al citato contrasto giurisprudenziale con la sentenza del 19 ottobre 2017

¹⁸² Cass., 29 gennaio 2016 n. 801; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514 e Cass., 27 settembre 2013, n. 22204

¹⁸³ Cass., 17 agosto 2016, n. 17150; Cass 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550

n.24675, negando rilievo all'usura sopravvenuta¹⁸⁴. La Corte ha sostenuto che l'unico momento rilevante in tale disciplina è quello della pattuizione degli interessi e non quello della dazione. A tal proposito, ha argomentato che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto»¹⁸⁵.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha fornito un contributo dirimente sull'annosa questione relativa alla rilevanza dell'usura sopravvenuta, sancendone in maniera chiara ed inequivocabile la non rilevanza civile e penale. La giurisprudenza successiva ha salutato con favore la presa di posizione della Cassazione.

2. L'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori

¹⁸⁴ Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, con nota di S. PAGLIANTINI, *L'usurarietà sopravvenuta e la "terza via" delle S.U.: inammissibile in astratto, è soltanto concreta?*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1484 ss. Riesamina esaustivamente il problema della c.d. usura sopravvenuta L. MORISI, *L'usurarietà sopravvenuta*, in *Contr.*, 5, 2017, 573 ss., a cui si rinvia per ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

¹⁸⁵ Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675

Se la disciplina sull'usura è stata pacificamente applicata agli interessi corrispettivi, diverse perplessità sono sorte riguardo l'applicabilità agli interessi moratori. Tale tema d'indagine è stato affrontato già prima dell'entrata in vigore della legge L.108/1996 in quanto ci si interrogava sulla rilevanza *sub specie usurae* della mora. L'esclusione di quest'ultima dalla disciplina dell'usura era inizialmente giustificata avuto riguardo alla natura meramente eventuale della stessa, considerando che il debitore può scegliere di eseguire correttamente la prestazione oggetto del contratto, ovvero corrispondere gli interessi di mora per tutta la durata dell'inadempimento¹⁸⁶.

Con l'entrata in vigore della riforma del 1996 ci si è chiesti se la circostanza che oggetto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. siano interessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro», e che l'art. 1815 c.c. preveda la «corresponsione» degli interessi ad indicare la rilevanza dei soli interessi corrispettivi, debba far ritenere che la legge L. 108/1996 e gli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. non si applichino anche agli interessi moratori.

A tale conclusione potrebbe giungersi anche analizzando la disciplina dell'usura da un punto di vista sistematico poiché essa mira ad evitare prestazioni inique ed inaccettabili e, per questo, non può che riferirsi agli interessi corrispettivi e non ai moratori che hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria. Infatti, mentre gli interessi corrispettivi sono tipici della fase del finanziamento e costituiscono il corrispettivo per l'uso del denaro, gli interessi moratori intervengono in una fase

¹⁸⁶ Cass., 4 marzo 1932, in *Giur. it.*, 1932, I, 1, 837

successiva e ristorano il danno che l'inadempimento del debitore ha arrecato al creditore¹⁸⁷.

Di maggior ostacolo al riconoscimento dell'usura in relazione agli interessi moratori sarebbe la circostanza che gli stessi, a differenza degli interessi corrispettivi e degli oneri, non rientrano nella rilevazione del TEGM. Come previsto dall'art. 2, L. 108/1996, il parametro oggettivo di determinazione di usurarietà degli interessi è individuato dal Ministero dell'Economia che, avvalendosi dell'apporto tecnico fornito dalla Banca d'Italia, rileva trimestralmente il TEGM degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel trimestre precedente, per operazioni della stessa natura¹⁸⁸. Dal 14 maggio 2011 il tasso soglia, superato il quale il saggio degli interessi è da ritenersi sempre usurario, è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali.

La Banca d'Italia, nelle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura»¹⁸⁹ e nei «Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura»¹⁹⁰, esclude gli interessi di mora dalle voci da computare al fine della rilevazione del TEGM e

¹⁸⁷ A. TALAMONTI, *La disciplina dell'usura si applica anche agli interessi di mora?*, nota a Cass, Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Il diritto amministrativo.it*

¹⁸⁸ N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, III, 2018, p. 360

¹⁸⁹ Il documento si può consultare *on line* all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf.

¹⁹⁰ Il documento si può consultare *on line* all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/legge-antiusura/030713_antiusura.pdf.

del TEG. Tale esclusione al fine di evitare di calcolare nella media operazioni con andamento anomalo poiché, essendo gli interessi moratori più alti, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie¹⁹¹.

È stata proprio la predetta questione giuridica, ed in particolare la difficoltà concettuale di giustificare un saggio d'interesse della mora superiore al TSU, il denominatore comune delle pronunce di legittimità della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura¹⁹².

Il cuore del problema dell'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori risiede nella divergenza tra l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità¹⁹³ attribuisce alla legge sull'usura e l'attuazione che di questa elabora il legislatore secondario.

Un significativo contributo alla *querelle* in esame è stato fornito dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 24., denominato "Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108"¹⁹⁴. Dall'art. 1 del decreto citato si evince

¹⁹¹ N. RIZZO, *op. cit.*, p. 361

¹⁹² Si veda Cass., 22 aprile 2000, n. 5286 in *Giur. it.*, 2000, I, p. 1665.; Cass., 17 novembre 2000, n. 14889 che si limita a richiamare quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 5286/2000 in tema di interessi moratori.

¹⁹³ Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 675 ss. si pronuncia in tal senso: «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»

¹⁹⁴ Prima della legge d'interpretazione autentica gran parte della dottrina riteneva che gli interessi moratori fossero esclusi dal perimetro dell'usura, considerando che l'art. 1, L. 108/1996 si riferisse ai soli interessi corrispettivi e che la *ratio* della novella fosse quella di porre un occhio di riguardo alla fase di creazione del vincolo negoziale, non quella di regolamentare la fase patologica del rapporto legata all'eventuale inadempimento del debitore.

il principale argomento addotto dalla giurisprudenza di legittimità per risolvere il conflitto di interpretazioni in ordine all'assoggettabilità della mora alla legge antiusura, nella parte in cui prevede che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Con la locuzione «a qualunque titolo» il legislatore ha inteso applicare le norme dei novellati artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. ad ogni specie di interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio».

L'interpretazione delle disposizioni sopra citate è stata condivisa dalla sentenza della Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29¹⁹⁵ laddove motiva che «va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori».

Sul punto, è noto anche un altro intervento della Cassazione reso con la sentenza del 9 gennaio 2013, n. 350¹⁹⁶, spesso citata per una sua

¹⁹⁵ Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in *Contr.*, 2002, 6, p. 545 ss.

¹⁹⁶ Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, cit. testualmente la sentenza afferma che: «Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell'8.29%. Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell'art. 1 comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per l'acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora.

lettura non corretta, secondo la quale gli interessi moratori si sommano con quelli corrispettivi ai fini dell'eventuale superamento del tasso-soglia.

Una chiara presa di posizione è stata presa anche dall'ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018¹⁹⁷ che si contraddistingue, oltre che per aver ripercorso l'evoluzione storica degli interessi moratori, aderendo alla tesi dell'omogeneità di trattamento tra i diversi tipi di interesse, anche e soprattutto per aver introdotto importanti premesse concettuali

La censura sub b), nella parte in cui ripete l'assunto - già correttamente disatteso dalla Corte di merito - secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l'acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell'art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero "gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria". E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l'acquisto di un'abitazione. La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»

¹⁹⁷ Cass. Civ., sez. III, ord. 30 ottobre 2018, n. 27442

sull'omogeneità ontologica degli interessi convenzionali moratori rispetto agli interessi corrispettivi poiché svolgono la medesima funzione giuridica nonostante siano generati da cause differenti. Dopo aver sostenuto che l'art. 644 c.p. debba applicarsi anche alla mora in quanto la stessa costituisce in senso lato il corrispettivo della somma di denaro concessa dal creditore, l'ordinanza ha altresì stabilito che non è sostenibile l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari poiché tale norma si riferisce prettamente agli interessi corrispettivi.

Nonostante il legislatore abbia continuato a sostenere con forza l'esclusione della mora dal vaglio antiusura, la giurisprudenza non ha smesso di interrogarsi sul tema¹⁹⁸ e non si può concludere che le decisioni abbiano avuto un effetto deflattivo sul contenzioso in materia. A ben vedere, stante la persistenza di orientamenti contrastanti, la Prima Sezione civile, con ordinanza del 22 ottobre 2019, n. 26946 ha nuovamente investito della questione le Sezioni Unite (*infra*, § 5). In particolare, la sezione rimettente ha articolato l'ordinanza interlocutoria in due punti consequenziali: anzitutto, l'eventuale rilievo degli interessi moratori nell'ambito del controllo sull'usura; in caso di risposta positiva al precedente punto, la Suprema Corte si interroga sulle modalità di accertamento del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Si veda Cass., Sez. I, 6 marzo 2017, n. 5598, in *www.ilcaso.it*, che si limita a richiamare il precedente di Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in *www.dejure.it*; Cass., 15 settembre 2017, n. 21470, in *dirittobancario.it*; Cass., ord. 4 ottobre 2017, n. 23192, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2018, 2, p. 245, con nota di L. PASCUCCI, *Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?*

¹⁹⁹ A. DALMARTELLO, *Il controllo sull'usura oggettiva nel mercato bancario del credito e gli interessi moratori*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, I, p.146

Sul tema si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020. Prima di giungere a tale conclusione, gli Ermellini hanno riassunto sinteticamente le due contrapposte tesi esistenti al riguardo in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quella estensiva e quella restrittiva.

3. La tesi restrittiva

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, ripercorrono l'acceso confronto tra una tesi restrittiva, secondo cui la differente funzione degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori non consentirebbe di estendere a questi ultimi la disciplina antiusura, e una tesi estensiva secondo la quale la verifica antiusura degli interessi debba applicarsi anche agli interessi moratori.

La tesi restrittiva, propugnata dalle pronunce dell'Arbitro bancario e finanziario, da una copiosa dottrina²⁰⁰ e dalla giurisprudenza di merito²⁰¹, nonché, dalla Banca d'Italia, sosteneva che la differente

²⁰⁰ Cfr. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, p. 771 ss. e p. 777 ss.; QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 890 ss., p. 894 s.; DOLMETTA, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex legge n. 108 del 1996*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, p. 627 ss.; COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, in *I contratti bancari*, a cura di Capobianco, in *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2016, p. 530; SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di D'Amico, 2 a ed., Torino, 2017, p. 121 ss.; ROBUSTELLA, *Usura bancaria e determinazione del tasso soglia*, Bari, 2017, p. 163 ss.

²⁰¹ Tra le pronunce di merito che escludono dalla verifica di usurarietà gli interessi moratori in ragione della loro diversa natura rispetto agli interessi corrispettivi si veda: Trib. Milano 27 settembre 2017, n. 9709; Trib. Napoli 10 luglio 2017, n. 7906; Trib.

funzione giuridica ed economica degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori non consentirebbe di estendere a questi ultimi la disciplina antiusura.

I sostenitori di tale tesi si richiamavano, in particolare²⁰² ad un argomento di ordine letterale delle norme e principalmente dell'art. 1815, comma 2, c.c. che si riferisce ai soli interessi corrispettivi e dell'art. 644, comma 1, c.p., norma cardine del sistema repressivo, che sanziona il comportamento di chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro». Si riteneva che la locuzione “in corrispettivo” ricomprendesse i soli interessi corrispettivi, con esclusione quindi di quelli moratori. Il concetto di corrispettività si trova, poi, nel quarto comma dell'art. 644 c.p. che dispone: «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Anche qui la norma propende per i soli interessi corrispettivi.

Un altro elemento richiamato dai sostenitori della tesi in esame riguarda la diversità funzionale degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa per il godimento del denaro altrui, i moratori, invece, risarcitoria, rappresentando, ex art. 1224 cod. civ., il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria nel termine fissato dalla legge o dall'accordo tra le parti.

A fortiori, si richiamava l'art. 1284, comma 4, c.c. secondo cui se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello

Brescia 8 giugno 2017, n. 1828; Trib. Monza 19 giugno 2017, n. 1911; Trib. Verona 30 giugno 2016, n. 1966; Trib. Roma 7 maggio 2015, n. 9168;

²⁰² A. LECCESE, *Usura e interessi di mora: la decisione delle Sezioni Unite*, in *Altalex.com*, 21 settembre 2020, p.1 ss.

previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Essendo il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002²⁰³, superiore al tasso soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non potevano rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una "usura legale"²⁰⁴.

Di particolare rilevanza è l'argomento relativo all'esclusione degli interessi di mora dalle voci computate dai decreti del Ministero dell'Economia al fine della rilevazione del tasso medio. I dati del TEG del singolo rapporto e TEGM determinante il tasso soglia, dovevano essere omogenei: onde nel TEG del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati.

Infine, per sostenere la tesi restrittiva, si faceva riferimento alla possibilità d'inquadrare l'interesse di mora nell'ambito di applicazione dell'art. 1382 c.c., che ammette la riduzione equitativa, e non dell'art. 1815, comma 2, c.c. che commina la sanzione della nullità.

²⁰³ Art. 5. Saggio degli interessi

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 192 del 2012)

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

²⁰⁴ F. FONDAZIONE, *Contrasto all'usura ed interessi moratori: la soluzione delle sezioni unite*, in *Salvis Juribus*, 9 ottobre 2020, p.4

3.1 Il principio di simmetria

I sostenitori della tesi restrittiva, la quale esclude che si possa estendere la disciplina antiusura agli interessi moratori, affermano l'applicabilità del c.d. principio di simmetria²⁰⁵, in base al quale le voci di costo considerate dall'autorità amministrativa per calcolare il tasso medio dovrebbero essere uguali a quelle di cui il giudice deve tener conto per l'accertamento dell'usurarietà.

Un autorevole orientamento ritiene, infatti, che la mora non possa rilevare in relazione alla fattispecie dell'usura in astratto, per il semplice superamento del tasso-soglia. Questo perché si considera che la riforma antiusura sia costruita intorno al principio di simmetria tra gli elementi che concorrono a determinare il tasso-soglia e quelli da prendere in considerazione per valutare il costo del finanziamento da confrontare pertanto con la predetta soglia. Il problema nasce dal rilievo per cui il TEG del singolo rapporto, calcolato considerando anche il tasso degli interessi moratori, andrebbe confrontato con un tasso soglia costruito sulla base di un TEGM che misuri anche la media degli interessi moratori emergente dal mercato di quello specifico contratto oggetto del giudizio di usurarietà²⁰⁶.

Per tale ragione, quindi, finché la mora non sarà oggetto di rilevazione da parte della Banca d'Italia non potrà configurarsi un'ipotesi di usura in astratto²⁰⁷.

²⁰⁵ La rilevanza e i corollari del principio di simmetria sono stati analizzati in materia di usura rispetto alla CMS (Commissione di Massimo Scoperto) da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303

²⁰⁶ N. RIZZO, *op.cit.*, p. 368

²⁰⁷ Trib. Milano, 8 febbraio 2019, n. 1897.

L'argomento in esame ha trovato autorevole avallo anche da parte della dottrina e della giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario che, nella pronuncia del Collegio di coordinamento del 28 marzo 2014, n. 1875, ritiene che «tra i due insiemi, quello concretamente pattuito tra le parti [...] e quello rilevato ai fini della determinazione del “tasso soglia”, vi deve essere una perfetta simmetria, sia sotto il profilo della composizione dell'insieme, sia sotto il profilo cronologico. Rileva, cioè, solo se una certa voce di costo del credito sia effettivamente presa in considerazione nelle rilevazioni che sfociano nella identificazione del “tasso soglia”. Come, insomma, sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi convenuti per una specifica operazione di credito con i “tassi soglia” relativi ad una diversa tipologia di operazione creditizia, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito – ai fini della relativa valutazione in chiave di usurarietà – i tassi moratori che non sono presi in considerazione per la determinazione dei “tassi soglia”, perché in tutti e due i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria»²⁰⁸.

Sul tema si è espressa la Cassazione con la sentenza del 22 giugno 2016, n. 12965²⁰⁹, che ha escluso le CMS dal calcolo del TEG di un rapporto avuto riguardo ad una fattispecie antecedente la Legge 28

²⁰⁸ A.B.F., cool. coord., 28 marzo 2014, n.1875 (est. Gambaro), in *Contr.*, 2015, 1, p. 25 ss., con nota di VOLPE, *Interessi moratori e usura*, 31. Inoltre, A.B.F. Roma, 17 gennaio 2014, n. 260 (est. Sirena); A.B.F., cool. coord., 30 aprile 2014, n. 2666 (est. Quadri), entrambe in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 482, annotate da VOLPE, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 495.

²⁰⁹ U. SALANITRO, *Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite*, nota a: Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n.16303 in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2018, 6, p. 666

gennaio 2009, n. 2²¹⁰, ovvero se ne debba tener conto, paragonando tuttavia la loro entità a quella della CMS “media” (e non al TEGM) rilevata da Banca d’Italia, per via del fatto che, fino appunto alla entrata in vigore della L. n.2/2009, la Banca d’Italia ha sempre escluso dal computo del TEGM la CMS.

Per superare l’impasse, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303²¹¹ che ha risolto una questione delicata, sulla quale si era registrato un contrasto tra la seconda sezione penale e la prima sezione civile, avente ad oggetto la rilevanza di una voce di costo, la commissione di massimo scoperto, in sede di accertamento della natura usuraria del corrispettivo di un conto corrente bancario. Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi della necessaria simmetria tra gli elementi che compongono rispettivamente il TEGM e TEG, nel senso che i costi che rilevano per il primo indice devono essere gli stessi che vengono presi in considerazione anche per il secondo. Tuttavia, per superare la problematica della mancata indicazione di questi nel TEGM, la Corte ha affermato che i decreti ministeriali che determinano il tasso-soglia superato il quale il contratto si intende usurario con la conseguente applicazione delle sanzioni civili e penali sono comunque applicabili ove ne contengano la rilevazione statistica²¹². L'accoglimento del principio di simmetria, che costituisce la *ratio decidendi* della sentenza delle Sezioni Unite, non conduce, in questo caso, né all'esclusione della commissione di massimo scoperto dal computo delle voci rilevanti ai

²¹⁰ Legge 28 gennaio 2009, n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

²¹¹ Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303

²¹² F. FONDACONE, *op. cit.*, p. 7

fini dell'usura, né alla disapplicazione dei decreti ministeriali: perché le commissioni di massimo scoperto, seppure calcolate «secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi» e perciò separatamente dal tasso globale medio, sono state costantemente rilevate nei decreti ministeriali, in modo tale da consentire «la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura» in astratto.

La Corte ha riferito che il rispetto del principio di simmetria è una vera e propria esigenza che «ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali»; ne consegue quindi che «le rilevazioni della Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite»²¹³ che comprenda anche l'interesse moratorio.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che dall'anno 2003 i d.m. con cui vengono rilevati i TEGM indicano la maggiorazione media dei tassi di mora rispetto ai tassi percentuali corrispettivi e, da ultimo, a partire dal d.m. del 21 dicembre 2017, vengono individuate tre diverse tipologie negoziali che sono: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti.

A questo punto si può ritenere possibile, in applicazione del principio di simmetria, in continuità con quanto già affermato nella predetta pronuncia delle Sezioni Unite, individuare un'autonoma soglia per gli interessi moratori, che si determina sommando al TEGM la maggiorazione media per gli interessi moratori, ferma l'applicazione

²¹³ Cass. Civ., Sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303

dei coefficienti ed addizioni (4 punti a partire dal d.l. 13 maggio 2011, n.70) previste dalla legge²¹⁴.

3.2 Interessi moratori come clausola penale

Una parte della giurisprudenza ritiene che gli interessi moratori si possano assimilare, per funzione e natura, al *genus* della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c., cercando, in tal modo, la risposta alle esigenze di tutela al di fuori della disciplina in senso stretto usuraria concernente l'ambito degli interessi. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. la clausola penale è una convenzione con cui le parti definiscono le conseguenze dell'inadempimento o ritardo e limitano il relativo risarcimento. La convenzione sugli interessi moratori costituirebbe una *species* di clausola penale, condividendo con questa l'effetto di limitare e predeterminare il danno da ritardo risarcibile²¹⁵.

La Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice del 1942, al punto n. 632, del resto, espressamente riferiva all'introdotta regime di riducibilità della clausola penale, in quanto esplicitamente finalizzato ad evitare che «il risultato dell'accordo sia usurario»²¹⁶.

Sorge, così, il problema della concretizzazione di quell'«ammontare manifestamente eccessivo» della penale, cui l'art. 1384 c.c. ricollega la relativa possibile riduzione, o di quell'«importo manifestamente eccessivo», da cui l'art. 33 cod. cons. fa dipendere la vessatorietà della clausola stessa, con le relative conseguenze nei rapporti tra

²¹⁴ G. FEDERICO, *Disciplina antiusura e interessi moratori al vaglio delle Sezioni Unite. Brevi note a margine di S.U. n. 19597 del 2020*, in *Questione Giustizia*, 28 ottobre 2020, p.4

²¹⁵ S. SASSO, *La rilevanza dell'interesse moratorio ai fini dell'usura e le possibili ripercussioni dell'attuale contesto emergenziale*, in *Salvis Juribus*, 30 maggio 2020

²¹⁶ E. QUADRI, voce *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1999, p.5

professionista e consumatore. In tale prospettiva, anche gli interessi moratori manifestamente eccessivi potrebbero essere ridotti secondo equità²¹⁷.

Riguardo alla predetta assimilazione sono state sollevate delle voci critiche. Alcune sottolineano che la disciplina della clausola penale non sia applicabile agli interessi moratori perché i due istituti discendono da fonti differenti. Altre, invece, hanno evidenziato come il rimedio della riduzione sia in contrasto con la disciplina antiusura, poiché il legislatore ha ancorato il sindacato antiusura ad indici oggettivi²¹⁸.

4. La tesi estensiva

Le Sezioni Unite, nel percorso argomentativo, hanno passato in rassegna le due tesi sostenute negli anni circa la natura degli interessi moratori. Alla tesi restrittiva, che negava l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, si contrapponeva una diversa tesi estensiva²¹⁹ fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione in ogni caso remunerativa sia di quelli corrispettivi che di quelli moratori, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza e della

²¹⁷ Si veda, in tal senso, Trib. Rimini, 6 febbraio 2015

²¹⁸ M. N. MIZZAU, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, nota a A.B.F. Coll. coord., 28 marzo 2014 n. 1875, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 10, p. 940

²¹⁹ In giurisprudenza, Cass., ord., 30 ottobre 2018, n. 27442, cfr. anche Cass., 6 marzo 2017, n. 5598, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Usura*, n. 48; Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Foro it.*, 2014, I, p. 128 ss.; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Mutuo*, n. 16.

validità di un'obbligazione contraria alla legge²²⁰. I sostenitori della tesi che considera la mora soggetta alla disciplina antiusura si appellavano, anch'essi, all'interpretazione letterale delle norme sottolineando che la legge²²¹ non distingue tra tipi di interessi e, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo». Tale locuzione, come ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22447/2018, sarebbe da riferirsi alla fonte dell'obbligazione di dazione degli interessi, sia che questi siano pattuiti a titolo di corrispettivo per la cessione di capitale (artt. art. 820 c.c., comma 3; art.

²²⁰ G. TAGLIAVINI, *Usura: il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione in tema di interessi di mora. Una nota tecnico-finanziaria*, in *Dirittobancario.it*, 11 dicembre 2020

²²¹ Vengono esaminate le seguenti norme: art. 1815, comma 2, c. c.; art. 644, comma 1, c.p.: «Chiunque (...) si fa dare o promettere (...) in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari»; art. 644, comma 3 c.p.: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»; art. 644, comma 4 c.p.: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito»; art. 2, comma 4, L. 108/1996 – «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»; art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. nella L. n. 24 del 2001: «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»

1282 c.c., art. 1499 c.c.), sia di remunerazione di una prestazione con pagamento differito (art. 1714 c.c.), sia, infine, a titolo di mora.

A sostegno della tesi in esame, rilevavano i lavori preparatori della Legge di conversione n. 24/2001, ove si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»²²². In tal senso vi è chi ha affermato che se prima si poteva discutere in ordine alla ricomprensione o meno degli interessi moratori nella sfera della disciplina antiusura, dopo l'emanazione della norma d'interpretazione autentica sembra preclusa qualsiasi questione relativa all'argomento.

Come per la tesi restrittiva, anche per quella estensiva si faceva riferimento alla funzione degli interessi: sia quelli corrispettivi che quelli moratori costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto. In tal modo viene svalutata la funzione di risarcimento della mora per evidenziare come la corresponsione di interessi moratori compensi il creditore della mancata disponibilità del suo capitale per via dell'inadempimento del debitore.

Ulteriore elemento addotto a favore della prospettiva più rigorosa, si rinveniva, inoltre, nella *ratio* della legge n. 108/1996 che intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico al corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori. In caso contrario, inoltre, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi²²³.

²²² Relazione di accompagnamento al D.D.L. n. S-494,1

²²³ A. LECCESE, op. cit., p. 2

Per i fautori della tesi estensiva, era irrilevante quanto stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c., perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio-deflattiva a carico del debitore inadempiente, in quei casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale e non discende, quindi, dalla semplice mora, ha una funzione prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso.

Era irrilevante, altresì, la condizione che le Istruzioni della Banca d'Italia non includessero gli interessi di mora tra le voci di costo che gli intermediari finanziari devono comunicare ai fini della rilevazione del TEGM e quindi, del relativo tasso-soglia avendo la legge n. 108/1996 costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo uno spread tra TEGM e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato²²⁴.

L'art. 2, L. 108/1996 stabilisce, infatti, che il sindacato antiusura sia condotto per categorie omogenee di operazioni e non in relazione ai singoli oneri contrattuali, indipendentemente dalla categoria negoziale di riferimento. In tal senso, il predetto filone interpretativo esclude che debba esserci un principio di simmetria tra elementi che compongono il TEGM ed il TEG poiché, altrimenti, le banche dovrebbero utilizzare voci di costo atipiche non espressamente previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia. In tal senso la dottrina afferma che le Istruzioni della Banca d'Italia non tengano volutamente in considerazione le voci di costo riferite agli interessi moratori poiché, per la loro natura

²²⁴ Così Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit.

eccezionale e legata alla patologia del rapporto, non sono dei parametri idonei a valutare il “costo medio” del credito.

5. La rimessione alle Sezioni Unite (Cass. ord., 22 ottobre 2019, n. 26946)

La *querelle* tra le due tesi sopra esaminate, quella restrittiva che negava l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori e quella estensiva che, viceversa, riteneva applicabile la suddetta disciplina ad ogni tipologia di interesse prevista dalla legge, ha rivestito particolare importanza.

La prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso, con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946²²⁵, la predetta questione all'esame delle Sezioni Unite.

La vicenda da cui origina la pronuncia in esame vede una società finanziaria ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate scadute e di quelle a scadere comprensive di interessi, nonché degli interessi moratori al tasso dell'1,5% mensile e di due penali, in conseguenza dell'inadempimento di un contratto di credito al consumo. In primo grado, il Tribunale adito, revoca il decreto impugnato, in parziale accoglimento dell'opposizione del consumatore, argomentando alla stregua, *in primis*, del carattere abusivo delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative alle conseguenze dell'inadempimento e, in secondo luogo, della consistenza usuraria della misura degli interessi moratori. La Corte d'Appello

²²⁵ Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, ord., in *Corr. giur.*, 2020, 26 ss., con nota di C. Colombo, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*; in *Giur. it.*, 2020, 1334 ss., con nota di A. Barengi, *A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria*

conferma la decisione di prime cure e, pertanto, viene proposto ricorso per cassazione²²⁶. Nel giudizio di legittimità la prima Sezione della Corte di cassazione rimette la questione al Primo Presidente.

In particolare, con l'ordinanza di rimessione, la sezione remittente ha domandato «se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio». «Qualora si opti per la soluzione contraria occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione»²²⁷. Si evidenziava, così, la necessità di individuare il parametro di riferimento per la valutazione del carattere usurario degli interessi di mora valutando in particolare se il principio di simmetria già affermato da Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303 consentisse o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora dalla disciplina antiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM²²⁸. Nel capitolo successivo si andrà ad analizzare in maniera approfondita la pronuncia delle Sezioni Unite.

²²⁶ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, in *I contratti*, I, 2021, p. 5

²²⁷ Cass. Civ., 22 ottobre 2019, ord. n. 26946

²²⁸ G. FEDERICO, *op.cit.*, p. 1

CAPITOLO IV

L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

Sommario: 1. Le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., 18 settembre 2020 n. 19597) optano per la tesi estensiva. - 2. L'individuazione del tasso-soglia comprendente i moratori. - 2.1. Le rilevazioni ministeriali ante 2003. - 2.2. Le rilevazioni ministeriali post 2003. - 3. La sanzione per gli interessi moratori usurari: artt. 1815 e 1224 c.c. - 3.1. Uno sguardo al panorama euro-unitario. - 4. Tasso di mora in astratto e in concreto. - 5. Applicabilità della tutela consumeristica. - 6. Oneri probatori. - 7. Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555: la parola nuovamente agli Ermellini

1. Le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., 18 settembre 2020 n. 19597) optano per la tesi estensiva

A seguito dell'ordinanza di rimessione della prima sezione del 22 ottobre 2019, n. 26946 (infra cap. III par. 5), la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite con sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597, apportando un contributo dirimente in merito *in primis*, all'inclusione degli interessi moratori nella normativa antiusura introdotta dalla riforma operata dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, mediante la novellazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. ed, in secondo luogo, alle modalità di verifica del carattere usurario di tali interessi.

La fattispecie concreta oggetto del giudizio in esame origina dall'opposizione avverso un decreto ingiuntivo di euro 18.500,94 oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su domanda della società ricorrente per crediti derivanti da rate insolte, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con

contratto di credito al consumo. Il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento della minore somma come accertata in corso di causa. Il Giudice di primo grado ravvisava, tra l'altro, in base alla disciplina a tutela del consumatore, la vessatorietà della clausola che prevedeva gli interessi moratori al tasso dell'1,5% mensile e la consistenza usuraria della misura degli interessi stessi, con conseguente nullità della relativa pattuizione.

La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha condiviso la natura vessatoria della pattuizione che prevede interessi moratori in misura usuraria e altresì l'applicazione del divieto di usura anche agli interessi di mora.

Avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova, la società opponente, ha proposto ricorso per Cassazione fondato, tra l'altro, sui seguenti motivi di impugnazione: 4) *violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., art. 644 c.p., della l. n. 108 del 1996, dell'art. 2 d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000 convertito con l. n. 24 del 28 febbraio 2001 e del d.m. 22 marzo 2002*, per avere la sentenza impugnata esteso erroneamente agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina antiusura;

10) *violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, art. 1469-bis c.c., comma 3, n. 6, art. 1469-quinquies c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, poiché a seguito dell'accertamento del carattere vessatorio della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, la sentenza impugnata non si è limitata a dichiararne l'inefficacia, donde la conseguente applicazione del tasso degli interessi corrispettivi stabilito*

*nel contratto, ma ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.*²²⁹.

Le Sezioni Unite, dopo aver risolto in senso positivo la questione relativa all'inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura, hanno affrontato il problema relativo alla determinazione delle modalità con le quali svolgere il sindacato di usurarietà e delle conseguenze sanzionatorie dell'eventuale superamento del tasso soglia.

La Corte, dopo aver sinteticamente richiamato gli argomenti a sostegno dei contrapposti indirizzi, ovvero la tesi restrittiva (*infra* cap. III par. III) per la quale gli interessi moratori sfuggirebbero all'applicazione della disciplina e la tesi estensiva (*infra* cap. III par. IV) fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, ha aderito a tale ultimo indirizzo che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.²³⁰ Le Sezioni Unite hanno considerato irrilevante sia l'incerto dato letterale, sia il riferimento agli interessi moratori contenuto nei lavori preparatori²³¹. Parimenti, non hanno considerato decisivo il criterio della mancata rilevazione del tasso di mora nel TEGM ad opera dei decreti ministeriali, in quanto questo costituisce un evento meramente accidentale e privo di valenza ermeneutica. Né hanno considerato dirimente la differente natura che intercorre tra interessi corrispettivi, in

²²⁹ M. CAPUTO, *Le Sezioni Unite sull'usurarietà degli interessi di mora*, nota a: Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597 in *GiustiziaCivile.com*, 14 GENNAIO 2021, p. 1 ss.

²³⁰ FEDERICO G., *Disciplina antiusura e interessi moratori al vaglio delle Sezioni Unite. Brevi note a margine di S.U. n. 19597 del 2020*, in *Questione Giustizia*, 28 ottobre 2020, p.3

²³¹ Contrapponendosi in maniera espressa alle argomentazioni di Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit.

cui emerge la funzione remuneratoria del costo del denaro volontariamente concesso alla controparte, e interessi moratori, alla quale è attribuita una funzione risarcitoria²³²: tale divergenza, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura²³³. Ad avviso delle Sezioni Unite, l'unico criterio suscettibile di essere utilizzato per risolvere la *quaestio iuris* è quello della *ratio* della disciplina antiusura e delle finalità che questa mira a realizzare.

Dopo aver analizzato attentamente i due orientamenti, le Sezioni Unite hanno affermato che «il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono ritenersi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela»²³⁴, reputando che il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. (riduzione della penale manifestamente eccessiva) non possa considerarsi altrettanto efficace, anche per il rischio di difformità applicativa.

La *ratio decidendi* effettiva delle conclusioni della Suprema Corte risiede nel perseguimento della maggior tutela del debitore sovvenuto²³⁵, sebbene le Sezioni Unite ravvisino nella normativa

²³² Contrapponendosi anche su questo versante all'impostazione di Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit., la quale aveva ripercorso la storia delle idee e delle regole per affermare la comune natura degli interessi corrispettivi e moratori.

²³³ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1, 2021, p. 16, con nota di U. SALANITRO, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*

²³⁴ Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020 n. 19597

²³⁵ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., p.6; Cass. Civ., Sez., Un., 18 settembre 2020, n. 19597, in *Corr. giur.*, 2020, p.1307 con nota di G. Guizzi, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?: «Sarebbe dunque la migliore tutela del debitore la ragione dirimente per applicare la disciplina antiusura agli interessi di mora; il debitore*

antiusura una pluralità di *rationes* come la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del mercato bancario. Tali finalità si polarizzano in buona sostanza nei due principi di ordine pubblico della direzione del mercato e della protezione del cliente, sicché ad avviso del Giudice di legittimità, la disciplina contro l'usura²³⁶ «persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario e alla protezione della controparte dell'impresa bancaria»²³⁷. In tal senso, né l'opinione che propende per l'inapplicabilità della disciplina antiusura ai tassi di mora, né quella di segno contrario sarebbero fondate su ragioni decisive e insuperabili, piuttosto per la Corte sussiste «l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti»²³⁸.

sarebbe, infatti, meno tutelato - questa la convinzione della Corte - contro il rischio dell'imposizione di un tasso di interesse di mora iniquo se la tecnica di protezione fosse non già quella della nullità del patto sull'interesse usurario ex art. 1815 c.c., ma quella della sua riduzione ad equità per intervento del giudice, atteso oltretutto che il rimedio disciplinato dall'art. 1384 c.c. potrebbe 'sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltreché condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia»

²³⁶ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., p.8

²³⁷ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 6.

²³⁸ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 6.

Muovendo da taluni assunti, si è concluso che gli interessi moratori, pur non identificandosi con gli interessi corrispettivi, ne assolvano una funzione omogenea, integrando una forma di risarcimento ancorata alla remunerazione del danaro e la misura di questo corrispettivo, maggiorato a causa dell'inadempimento del debitore, costituisce una delle condizioni di accesso al credito da parte del cliente, per di più unilateralmente predisposta dal finanziatore. Quanto premesso impone di includere gli interessi moratori tra gli «interessi o altri vantaggi usurari» dati o premessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro», ossia tra «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese»²³⁹.

2. L'individuazione del tasso-soglia comprendente i moratori

Assunto l'orientamento che ricomprende gli interessi moratori nella disciplina antiusura, per una concreta applicazione di tale principio, occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia, posto che nel caso di c.d. usura oggettiva il vaglio di usurarietà è fondato sul raffronto tra lo specifico TEG applicato nell'ambito del

²³⁹ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., p.9; F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, in *I contratti*, 2020, p. 144: «L'erogazione del finanziamento è subordinata all'accettazione di condizioni contrattuali che non si esauriscono nella previsione della corresponsione degli interessi corrispettivi ma includono anche le clausole di determinazione degli interessi moratori per l'eventualità dell'inadempimento, sicché non è esatto sostenere che questi ultimi non sono collegati alla concessione del finanziamento, rappresentando anzi la loro commisurazione al tasso convenzionale uno dei contenuti contrattuali alla cui adesione dipende la concessione del credito o dell'agevolazione finanziaria».

contratto ed il TEGM, rilevato con riferimento alla corrispondente tipologia contrattuale.

A tal fine, occorre comunque considerare il principio di simmetria²⁴⁰, il quale, pur sembrando un principio “logico”, è esposto a più di un’obiezione. In effetti, quando si afferma che i costi che rilevano per il TEG relativo al singolo rapporto contrattuale debbono essere gli stessi che vengono presi in considerazione anche per il TEGM, si compie un salto argomentativo poiché l’una non è la conseguenza necessitata dell’altra e quindi il ragionamento *non sequitur*²⁴¹. Per di più il principio in esame appare illogico per la sua attitudine a prestarsi a intollerabili elusioni dell’usura in astratto, consentendo alla singola banca, o al singolo intermediario finanziario, di inserire impunemente nel contenuto dei contratti forme di remunerazione o di vantaggio ulteriori e diverse da quelle censite ai fini delle rilevazioni trimestrali, sottratte al sindacato giudiziale di usura²⁴². Ove venga riconosciuto sussistente, però, il principio di simmetria deve considerarsi logico poiché ricavato per via di astrazione generalizzatrice dal complesso delle norme sull’usura²⁴³ e, come tutti i principi logici, non ammette eccezioni né deroghe. Al riguardo, le Sezioni Unite prendono una posizione netta

²⁴⁰ Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303

²⁴¹ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Contratto e Impr.*, 2021, 2, p. 5, con nota di A. CINQUE – C. A. VALENZA, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine*. Sul punto, ampiamente, F. PIRAINO, *Usura e interessi in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di D'Amico, II ed., Torino, 2017, p. 195 ss.; Cfr. anche STILO, *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usuraio*, in *Contratti*, 2016, p. 1051

²⁴² F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., p. 11

²⁴³ V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità*, Camerino, 1880, ora in *Studi giuridici*, III, *Diritto privato*, I parte, Roma, 1932, p. 1 ss.

considerando il principio di simmetria come principio cogente che deve trovare applicazione anche con riferimento agli interessi moratori. La Corte afferma, infatti, che «deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione»²⁴⁴.

La questione problematica muove dal rilievo per cui la Banca d'Italia, nella propria rilevazione periodica del TEG medio, non inserisce gli interessi moratori. Per superare l'*impasse*, le Sezioni Unite affermano che i decreti ministeriali che determinano il parametro superato il quale il tasso si intende usurario, sono comunque applicabili ove ne contengano la rilevazione statistica²⁴⁵. Affermano, così, l'esistenza di un tasso soglia moratorio, costruito sulla base delle rilevazioni dei valori medi compiute dalla Banca d'Italia, confluite nei decreti ministeriali a partire dal 2003²⁴⁶. In tal caso, il tasso-soglia per valutare l'usurarietà degli interessi moratori si ottiene utilizzando il Tasso Medio praticato dagli operatori professionali cui si aggiunge lo

²⁴⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597; La Corte riferisce che il rispetto del principio di simmetria è, infatti, una vera e propria esigenza fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza 16303/2018 in materia di CMS e che tale esigenza «ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali».

²⁴⁵ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7: «la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica»

²⁴⁶ D.m. 25 marzo 2003 che costituisce il primo decreto ministeriale a recare la rilevazione statistica a fini conoscitivi della maggiorazione media prodotta dagli interessi moratori

“*spread*”²⁴⁷, da cui la formula: "T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"²⁴⁸. Nella stessa direzione, la Corte argomenta che «tale rilevazione costituisce, dunque, il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione»²⁴⁹.

Nella diversa ipotesi in cui tali decreti non riportino l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, (com'è accaduto per il periodo compreso dall'entrata in vigore della l. 108 del 1996 sino al d.m. 25 marzo 2003), il tasso soglia degli interessi moratori è il TEGM così come rilevato²⁵⁰. Sostanzialmente, le Sezioni Unite, in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, ritengono «sia

²⁴⁷ Aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996

²⁴⁸ La formula può essere così sinteticamente espressa:

$$(\text{TEGM} + 1,9) \times 1,25 + 4$$

Si dà conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

²⁴⁹ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *IlSocietario.it*, 6 ottobre 2020, p. 3, con nota di F. FIORUCCI, *Interessi moratori e usura: le risposte delle Sezioni Unite*

²⁵⁰ A. DIDONE, *Le Sezioni Unite e l'"usura degli interessi moratori"*. *Spunti critici*, in *Riv. dir. bancario*, I, 2021, p. 113.

In Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, pt. 7: «se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato».

giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato»²⁵¹.

2.1. Le rilevazioni ministeriali ante 2003

Il d.m. 22 marzo 2002 non contiene la rilevazione degli interessi moratori poiché è stata compiuta a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003.

Sul punto la dottrina rileva che «l'art. 1 del d.m. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i TEGM devono essere aumentati della metà»²⁵². Per i contratti conclusi fino al 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003), il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i decreti ministeriali anteriori al d.m. 25 marzo 2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: $(TEGM \times 1,5)$ ²⁵³.

Per i rapporti sorti prima di quella data è sufficiente comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM rilevato dai decreti. È poi il margine di

²⁵¹ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597

²⁵³ G. TAGLIAVINI, *op. cit.*, p. 3

tolleranza che, in aggiunta al tasso medio, individua la soglia usuraria ad offrire lo spazio di operatività dell'interesse moratorio lecitamente applicato.

Ne dipende che, in assenza di rilevazioni statistiche, l'interesse moratorio, che deve essere comunque computato, dovrà essere collocato all'interno di una soglia usuraria che non lo contempla.

2.2. Le rilevazioni ministeriali post 2003

A partire dal d.m. del 25 marzo 2003 sono stati riportati i dati di un'indagine statistica condotta dall'Autorità di vigilanza, in base alla quale gli interessi di mora presentano una maggiorazione media del 2,1% rispetto agli omologhi corrispettivi. Per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1%²⁵⁴, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 *pro tempore* vigente.

La formula diviene la seguente: $(T.E.G.M. + 2,1) \times 1,5$.

Per i contratti conclusi dal 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31 dicembre 2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1%, il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.

La formula corrispondente è la seguente: $(TEGM + 2,1) \times 1,25 + 4$.

Per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del d.m. 21 dicembre 2017), si è dato conto di una nuova rilevazione, che ora distingue le seguenti operazioni: per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale una maggiorazione media del

²⁵⁴ Maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.

TEGM dell'1,9%, per le operazioni di leasing una maggiorazione media del TEGM del 4,1%, per tutti gli altri prestiti una maggiorazione media del TEGM pari al 3,1%. Il "tasso soglia di mora" si determina sommando al TEGM i predetti valori distinti per le relative operazioni, il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.

La formula diviene la seguente: $(TEGM + 1,9 \text{ o } 4,1 \text{ o } 3,1) \times 1,25 + 4$. L'opera di interpolazione del tasso soglia sopra esaminata permette di fare valutazioni basate su «dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità», mirando così a scongiurare il confronto di dati tra loro disomogenei²⁵⁵.

3. La sanzione per gli interessi moratori usurari: artt. 1815 e 1224 c.c.

Sancita la possibilità che anche gli interessi moratori possano essere usurari all'esito del raffronto con i parametri chiariti, si pone il problema di individuare in modo preciso le conseguenze pratiche derivanti dall'accertata usurarietà degli interessi di mora.

Sul punto, in giurisprudenza si segnalano due indirizzi contrapposti. Secondo una prima tesi, in caso di superamento del tasso soglia d'usura da parte dei soli interessi moratori, non saranno dovuti né questi ultimi né quelli corrispettivi, trovando così piena applicazione l'art. 1815,

²⁵⁵ Trib. Sulmona, 20 luglio 2017, n. 295, in *www.expartecreditoris.it*, che spiega la necessità di incrementare il TAEG del 2,1% anche in relazione alla ratio della disciplina antiusura che impone di confrontare grandezze tra loro omogenee

comma 2, c.c.²⁵⁶. Un altro orientamento sostiene invece che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora è nulla, ex art.1815, comma 2, c.c., e, in caso di ritardo o inadempimento, saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi, ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia²⁵⁷.

Per risolvere tale profilo problematico, le Sezioni Unite sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora «si applichi l'art. 1815, comma 2, c.c., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro»²⁵⁸.

La Suprema Corte esclude, quindi, che lo scavalco del limite usurario possa determinare la nullità di tutte le clausole che prevedono la dazione di interessi ex art. 1815 c.c., soluzione che incentiverebbe comportamenti abusivi da parte del debitore²⁵⁹.

²⁵⁶ SANGIOVANNI, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio di usura*, in *Contratti*, 2016, p. 461. In giurisprudenza si vedano, App. Bari, 4 giugno 2018; Trib. Siena, 21 novembre 2017

²⁵⁷ In questo senso Trib. Bari, ord. 27 settembre 2016, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, 2, p. 428 ss., con nota di FAUCEGLIA, *Brevi note sull'accertamento dell'interesse di mora nel superamento del tasso soglia*; Trib. Roma, 20 ottobre 2017, n. 19858.

²⁵⁸ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, pt. 7

²⁵⁹ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 4, 2021, p. 456, con nota di P. DUVIA, *Usura e interessi di mora: la discutibile posizione assunta dalle Sezioni Unite*; Le ragioni per evitare una simile situazione sono state messe in evidenza, con particolare chiarezza, da PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale e interpretazione "autentica"*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002, p. 60 ss.; PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., p. 212 ss.

Ad avviso del Collegio, la sanzione della non debenza di alcuna somma a titolo di interesse può riguardare anche interessi diversi da quelli corrispettivi, limitandosi però a colpire il tipo di interesse che abbia superato il tasso soglia²⁶⁰. Detto diversamente, laddove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi debbano considerarsi illeciti e quindi preclusi²⁶¹.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi moratori nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Tale soluzione valorizza la circostanza che dall'usurarietà dei soli interessi moratori non si deve desumere la totale gratuità del contratto di mutuo, in quanto ciò implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente il debitore inadempiente. Opinare diversamente implicherebbe che proprio un comportamento patologico nell'esecuzione del contratto, quale è l'inadempimento, determini addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso²⁶².

La Corte, quindi, evoca l'esigenza di non premiare il debitore inadempiente, annullando il costo del denaro e provocando un pregiudizio all'intero sistema creditizio, e sottolinea il contrasto con il principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. In tal senso, le Sezioni Unite osservano che «caduta la clausola degli interessi

²⁶⁰ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, p. 3, con nota di A. CINQUE – C. A. VALENZA, *Interessi moratori e usura. riflessioni a margine*

²⁶¹ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Giustiziacivile.com*, 14 gennaio 2021, p. 5, con nota di M. CAPUTO, *Le Sezioni Unite sull'usurarietà degli interessi di mora*

²⁶² *ex multis* Trib. Taranto 17ottobre 2014; Trib. Chieti 23 aprile 2015 e 3 ottobre 2017; Trib. Napoli 5 settembre 2016; Trib. Monza 19 giugno 2017; Trib. Siracusa 10 febbraio 2017; Trib. Como 11ottobre 2017 e 17luglio 2017; Trib. Locri 3 marzo 2018

moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune», posta dall'art. 1224 c.c.

3.1 Uno sguardo al panorama euro-unitario

Le Sezioni Unite hanno concluso che, nel caso in cui gli interessi corrispettivi siano leciti e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, resta ferma l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi moratori nella misura dei corrispettivi. La posizione assunta dalla Corte è avallata anche dalla normativa eurounitaria, nonché dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea dacché l'esigenza di assicurare la coerenza e non contraddittorietà dell'ordinamento nazionale con il diritto eurounitario. Tuttavia, è opportuno segnalare che l'Unione Europea non è mai intervenuta direttamente in materia di usura. Ad una interpellanza sul punto, la Commissione ha così risposto: «la Commissione è a conoscenza del fatto che in Italia vige una normativa sui tassi di usura. La Commissione non intende armonizzare le restrizioni sui tassi di interesse a livello di Unione Europea perché ritiene che la trasparenza e l'informazione e comparabilità delle offerte», disciplinata dalle direttive già esistenti, sia sufficiente. All'esito, ha concluso che «gli stati membri sono autorizzati ad adottare norme più rigorose nel settore dei servizi finanziari, ad esempio per vietare i prestiti ad usura in qualsiasi circostanza. A tal fine gli stati membri sono liberi di fissare la soglia dei tassi di usura»²⁶³.

²⁶³ Risposta della Commissione Europea emessa il 13 giugno 2014 a seguito di un'interrogazione parlamentare, reperibile su sito del Parlamento europeo.

Un tema di grandissima rilevanza nel dialogo tra le corti nazionali e la Corte di Lussemburgo riguarda le conseguenze della nullità delle clausole relative agli interessi di mora e della possibilità, per il giudice, di colmare la lacuna conseguente al rimedio caducatorio mediante l'applicazione di norme suppletive.

La Corte di Giustizia europea, infatti, adita ripetutamente in via pregiudiziale circa le direttive in materia di consumatori, con l'art. 6, par.1 della direttiva 93/13/CEE²⁶⁴ del Consiglio del 5 aprile 1993, ha imposto agli Stati membri «di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

In particolare, le Sezioni Unite fanno riferimento, sempre in materia di diritto dei consumatori, alla pronuncia della Corte di giustizia 7 agosto 2018²⁶⁵, che ha affermato come sia legittima e rispettosa della citata direttiva la prescrizione²⁶⁶ secondo cui continuano - pur caduta la clausola degli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto»²⁶⁷. Il che si spiega perché gli interessi corrispettivi hanno la funzione – differente da quella degli interessi di mora – di remunerare la messa a disposizione

²⁶⁴ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori («direttiva») (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

²⁶⁵ Corte di Giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C96/16, *Banco Santander SA* e C-94/17, *Rafael Ramon Escobedo Cortes*

²⁶⁶ Desumibile dai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema Spagnola

²⁶⁷ Corte di Giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78

di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della stessa, funzione che permane anche in caso di caducazione della clausola che prevede interessi di mora in misura usuraria.

Negli esiti raggiunti dalle due Corti vi è una sostanziale coincidenza: la Corte di Giustizia riqualifica l'interesse moratorio come semplice maggiorazione dell'interesse corrispettivo e, considerando corrispettivo anche l'interesse che matura dopo la mora al medesimo tasso del corrispettivo, lo esclude a monte dagli effetti della nullità. La Corte di Cassazione perviene ad un simile risultato applicando l'art. 1224 c.c. come norma suppletiva in sostituzione della clausola nulla e dunque rideterminando l'interesse moratorio nella misura dell'interesse corrispettivo²⁶⁸.

4. Tasso di mora in astratto e in concreto

A conclusione della disamina, le Sezioni Unite affrontano un altro problema diffuso nella prassi: cosa accade se, pur essendo stato pattuito un tasso di interessi moratori usurario (c.d. "astratto"), la Banca concretamente ne applichi uno inferiore (c.d. "concreto"). Le questioni che ne scaturiscono sono due.

La prima è se possa essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto, dunque in una fase fisiologica, in cui gli interessi di mora non vengono ancora applicati perché non si è ancora verificato l'inadempimento del debitore, che è il presupposto dell'operatività degli interessi stessi.

²⁶⁸ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Contratti*, 1, 2021, p. 5, con nota di P. IAMICELI, *Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto: la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura*

La seconda questione è se, una volta che si sia verificato l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi debba tener conto di quelli in astratto pattuiti in contratto²⁶⁹ o di quelli applicati in concreto²⁷⁰.

In ordine al primo quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva, infatti, nella decisione si legge che sussiste senz'altro un interesse ad agire del finanziato in relazione all'accertamento e alla declaratoria di nullità della clausola sugli interessi moratori sin dal momento della pattuizione e perciò anche durante lo svolgimento

²⁶⁹ La tesi della potenzialità sembrerebbe essere supportata anche dall'art. 1, co. 1, d.l. 394/2000 che, nel fornire l'interpretazione autentica della l. 108/1996, ha specificato che il momento a cui ancorare la valutazione di usurarietà del rapporto è quello in cui gli interessi sono «promessi o convenuti [...] indipendentemente dal momento del loro pagamento». Reputa l'argomento relativo alla legge di interpretazione autentica non dirimente ai fini del dibattito intorno agli interessi moratori M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Rivista di diritto bancario*, 3, 2016, p. 7 ss.: muovendo dal rilievo secondo cui il d.l. 394/2000 sarebbe intervenuto a dirimere la questione della rilevanza dell'usura sopravvenuta, osserva che, per gli interessi di mora, «non si tratta di accertare la sopravvenuta natura usuraria di una prestazione immutata nel suo oggetto rispetto a quanto pattuito per il tramite di un tasso soglia diverso da quello vigente alla data della conclusione del contratto, bensì di postergare la valutazione dell'usura al momento nel quale maturino i presupposti che rendono esigibile il carico economico senza il quale il limite legale vigente alla menzionata data non sarebbe superato»; Al riguardo si vedano anche le PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia* cit., p. 152.

²⁷⁰ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, cit., p. 6, con nota di M. CAPUTO, *Le Sezioni Unite sull'usura degli interessi di mora*; In questo senso, DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, nota a sentenza Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, p. 508

regolare del rapporto. Ciò sulla base dell'argomentazione per cui l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione ad una clausola reputata nulla o inefficace sussiste fin dal momento della sua pattuizione, in quanto rispondente ad un'esigenza di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Peraltro, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva²⁷¹.

In tal caso, dunque, la parte otterrà una sentenza «di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto», non essendo ancora attuale l'inadempimento e, dunque, la debenza degli interessi moratori. Il giudicato, allora, non potrà valere con riguardo all'effettiva applicazione «di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto».

Da ciò scaturisce l'effetto per cui l'eventuale giudicato di accertamento dell'usurarietà degli interessi convenzionalmente pattuiti non comporterà che la parte, laddove si renda inadempiente, non sia più tenuta per il futuro a corrispondere gli interessi di mora, ma solo che questa non possa essere obbligata a farlo nella misura pattuita ed accertata dal giudice come usuraria, dunque nulla. In questo passo, la sentenza sembra dare applicazione al principio espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia relativa alla materia della usura sopravvenuta²⁷², nel senso cioè che, pur ammettendo che possa essere dichiarato illecito il tasso convenuto, ai fini della produzione degli effetti di legge rileverà solo quello praticato²⁷³.

²⁷¹ Cfr. Cass., 31 luglio 2015, n. 16262

²⁷² Cfr. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675

²⁷³ A. DIDONE, *op. cit.*, p. 119

Quanto al secondo quesito, le Sezioni Unite hanno risposto che, ove si verifichi la risoluzione per inadempimento del debitore, la regola generale in materia di risoluzione del contratto impone che questa operi soltanto per il futuro²⁷⁴ e che quindi, se sono dovuti interessi al momento della risoluzione, questi dovranno essere corrisposti anche dopo la risoluzione.

Da ciò ne consegue che, il tasso degli interessi di mora rilevante è quello che viene concretamente applicato dopo l'inadempimento, di talché cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato, con i parametri di riferimento dell'usurarietà che rimangono quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. Sarà dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.) alla condizione che quello previsto in contratto sia stato il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto.

La soluzione della Suprema Corte si traduce in una disciplina di indubbio favore per il creditore poiché, pur in presenza della pattuizione di un tasso moratorio usurario, al finanziatore è consentito di redimersi e scongiurare gli effetti della nullità, applicando in concreto un tasso diverso e inferiore a quello convenuto in misura *ultra legem*.

²⁷⁴ Art. 1458 c.c.

Tale decisione, inoltre, annulla il rischio che il finanziato, animato dalla prospettiva della nullità della pattuizione degli interessi moratori, sia indotto a non adempiere²⁷⁵.

5. Applicabilità della tutela consumeristica

Nella sentenza in commento le Sezioni Unite, infine, delineano i tratti della disciplina applicabile nel caso in cui il soggetto finanziato rivesta la qualifica di consumatore. In tale situazione potrebbe sorgere, infatti, il problema relativo al coordinamento tra la disciplina dettata dall'art. 1815, comma 2, c.c. e quella relativa alle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori. L'articolo 33, comma 2, lett. f), cod. cons.²⁷⁶ stabilisce che si presumono vessatorie, tra le altre, salvo che il professionista fornisca la prova che le pattuizioni siano state oggetto di “trattativa individuale”, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo», cioè proprio le pattuizioni che prevedono interessi moratori in misura usuraria.

La Suprema Corte rinvia la decisione alla sezione remittente ma non esclude un possibile cumulo tra la disciplina codicistica e la nullità di protezione ex art. 36 cod. cons., «essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro» rimedio²⁷⁷.

²⁷⁵ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Europa e Diritto Privato*, 2, 2021, pag. 365, con nota di V. D’ALESSANDRO, *Sulla usurarietà degli interessi moratori*

²⁷⁶ Di cui al d.lgs. n. 206 del 2005

²⁷⁷ Sul rapporto tra giudizio di usura e quello di abusività cfr. PIRAINO, *Usura e interessi cit.*, p. 221 ss. rileva che, a differenza del giudizio di usura, quello di abusività

All'interrogativo relativo alla possibilità che, in seguito alla declaratoria di nullità della clausola abusiva, il contratto possa essere integrato mediante il diritto dispositivo ha risposto la Corte di giustizia, mostrando un indirizzo contrario alla correzione giudiziale della pattuizione: a ciò si opporrebbe, per un verso, l'art 6 della direttiva 5 aprile 1993 n. 13²⁷⁸, secondo cui i giudici nazionali sono tenuti unicamente a disapplicare la clausola abusiva, affinché essa non vincoli il consumatore (sebbene il contratto resti vincolante per le parti «secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive»). Per altro verso, si opporrebbe l'art. 7 della medesima direttiva, che chiede di calibrare la reazione rimediabile rispetto all'obiettivo, a cui sono chiamati gli Stati membri, di adottare «mezzi adeguati ed efficaci» per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra i professionisti e i consumatori.

Secondo un approccio ormai consolidato presso la Corte di Giustizia²⁷⁹, «l'applicazione di norme suppletive già presenti negli

è fondato non soltanto su un parametro “dimensionale”, ma anche sulla violazione della buona fede, sicché sarebbe possibile prospettare il caso di interessi moratori che, pur essendo pattuiti in misura cospicua, risultino in concreto frutto di una condotta del professionista di carattere non abusivo in quanto non contraria a buona fede e posta in essere nell'ambito di una specifica trattativa

²⁷⁸ Cfr. Corte di Giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13 e C-487/13, *Unicaja Banco e Caixabank*

²⁷⁹ Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español*; Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español*; Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, C-488/11, *Asbeek Brusse*; Corte di Giustizia UE 30 aprile 2014, C-26/13, *Kásler*; Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander SA*; Corte di Giustizia UE 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria SA*; Corte di Giustizia UE 14 marzo 2019, C-118/17, *Dunai*; Corte di Giustizia UE 3 ottobre 2019, C-260/18, *Dziubak*; Corte di Giustizia UE 7

ordinamenti nazionali e l'uso di altri meccanismi di integrazione giudiziale del contratto sarebbero incompatibili con il principio di effettività della tutela del consumatore, inteso, quest'ultimo, come suggello di effettività della norma europea, che sancisce la non vincolatività della clausola vessatoria senza ammettere reviviscenza o "manutenzione" alcuna»²⁸⁰. Dunque, ove applicabili, sia la disciplina antiusura, sia il diritto europeo in tema di tutela del consumatore prospettano al giudice quella che parte della dottrina ha definito una vera e propria "nullità nuda", perché svestita del complemento dell'integrazione²⁸¹.

Eppure, ed è in ciò una tra le principali ragioni di interesse della decisione, le Sezioni Unite finiscono per conciliare nullità parziale e integrazione del contratto mediante una rilettura dell'art. 1815, comma 2, c.c. del quale si ammette la combinazione con l'art. 1224 c.c. in

novembre 2019, da C-349/18 a C-351/18, *Kanyeba*; 3 marzo 2020, C-125/18, *Marc Gómez del Moral Guasch c. Bankia SA*.

²⁸⁰ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, cit., p. 5, con nota di P. IAMICELI, *Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto: la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura*

²⁸¹ D'ADDA, *Giurisprudenza comunitaria e "massimo effetto utile per il consumatore": nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*, in *I Contratti*, 2013, 1, p. 16 ss.) e S. PAGLIANTINI, *Post-vessatorietà ed integrazione del contratto nel decalogo della CGUE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 3, p. 561 ss.

funzione suppletiva²⁸², rideterminando l'interesse (che resta moratorio) nella misura di quello corrispettivo²⁸³.

6. Oneri probatori

Nella prospettiva di fornire una risposta quanto più possibile esaustiva a tutte le possibili problematiche afferenti alla usurarietà degli interessi di mora, le Sezioni Unite enunciano, nella pronuncia in esame, la regola in materia di ripartizione dell'onere probatorio a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La Corte ha evidenziato che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione

²⁸² Dell'operatività della disciplina dispositiva di cui all'art. 1224, co. 1, c.c. in caso di vessatorietà della pattuizione sugli interessi moratori ha avuto modo di occuparsi anche l'Abf che ha visto nell'applicazione dell'art. 1224 c.c. una risposta adeguata e dissuasiva rispetto all'impiego di clausole vessatorie da parte dei professionisti nei contratti di consumo: Abf coll. coord. 24 giugno 2014 n. 3955, ma già in precedenza si veda la decisione Abf Roma 23 maggio 2014 n. 3415, in *Contr.*, 2014, 737, con nota di F.P. Patti, *Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto*.

²⁸³ Sulla successione temporale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, Cass. Civ. 28 giugno 2019, n. 17447, in *Corr. giur.*, 2020, 30, con nota di COLOMBO, e, da ultima, Cass. Civ. 20 maggio 2020, n. 9237.

negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.

Infine, relativamente alla seconda “macro-questione” rimessa alle Sezioni Unite, inerente la possibilità di ritenere “vessatoria”, secondo la disciplina consumeristica, la clausola che preveda interessi moratori in misura usuraria, la Suprema Corte ha stabilito che è possibile configurare un cumulo di rimedi, ordinari e consumeristici, in capo al debitore, essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro.

L'articolo 33, comma 2, lett. f), cod. cons., stabilisce, infatti, che si presumono vessatorie, tra le altre, salvo che il professionista fornisca la prova che le pattuizioni siano state oggetto di “trattativa individuale”, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo», cioè proprio le pattuizioni che prevedono interessi moratori in misura usuraria²⁸⁴.

7. Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555: la parola nuovamente agli Ermellini

Con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2021, n. 38555, la Cassazione è tornata ad interessarsi della nota problematica relativa alla usurarietà degli interessi moratori convenuti ed applicati nel corso di un rapporto di mutuo, ritenendo la questione meritevole di approfondimento in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 c.p.c. ultimo

²⁸⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, cit., p. 7, con nota di M. CAPUTO, Le Sezioni Unite sull'usurarietà degli interessi di mora

comma, nonostante il recente intervento delle Sezioni Unite del 18 settembre 2020 n. 19597²⁸⁵.

I fatti che hanno preceduto il ricorso innanzi la Corte di legittimità riguardano una società mutuataria che conveniva in giudizio l'istituto di credito mutuante lamentando la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari e chiedendo, pertanto, la conversione del mutuo da oneroso a gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c.

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda dichiarando la nullità degli interessi moratori in quanto pattuiti in misura superiore alla soglia prevista dal d.m. del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 19 settembre 2007, applicabile *ratione temporis*, e condannava la banca alla ripetizione delle somme a tale titolo versate.

La sentenza di primo grado veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Milano che, accogliendo l'appello dell'istituto di credito, pur affermando la applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori, riteneva che nella fattispecie, non sia stata superata la soglia usura in quanto deve trovare applicazione “il tasso soglia desumibile dal d.m. 19 settembre 2007 con riferimento anche alla maggiorazione rilevata dall'indagine della Banca d'Italia, posto che tale tasso soglia per gli interessi moratori sarebbe individuato nella misura del 11,715%, pari cioè al 5,71% (tasso corrispettivo medio rilevato per i mutui a tasso variabile) maggiorato del 2.1% (maggiorazione media di mora), aumentato della metà (differenziale di usura), il tasso moratorio, concretamente pattuito dalle parti nel contratto del 5 ottobre 2007 nella misura del 8,734% (pari al 6,734%, come individuato al

²⁸⁵ Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555, in *Diritto del risparmio*, con nota di G. LAURO, *Interessi moratori e tasso soglia: la parola fine (forse) non è ancora stata scritta. Rilievi critici alla pronuncia n. 19597/2020*

momento della conclusione del contratto, aumentato della maggiorazione di mora, individuata nel 2%), è inferiore al limite”.

Di conseguenza la Corte di Appello, non ritenendo ricorrenti nemmeno le condizioni di cui all’art. 3, L. 108/96, riformava la sentenza di primo grado e condannava l’appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La società mutuataria interpone ricorso per Cassazione contro la sentenza della corte lombarda denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 4, 3, L. 108/96, per aver la Corte territoriale escluso che nella verifica dell’usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l’unico accertamento da compiere doveva riguardare il superamento del tasso convenuto al tasso soglia di cui alla L. 108/96, senza alcuna maggiorazione.

Il motivo è ritenuto manifestamente fondato dal Relatore che pertanto formula la relativa proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nonostante, nelle more sia intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020.

La Corte, a seguito della camera di consiglio del 9 giugno 2021, preso atto della proposta del Relatore ed in considerazione dell’arresto delle Sezioni Unite, ritiene la questione complessa e dunque meritevole di approfondimento in pubblica udienza.

L’aspetto controverso della sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597, che sarà oggetto di valutazione in pubblica udienza, riguarda la sostanziale legittimazione del cd. “tasso mora soglia”. In particolare, la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, rinvenuta sulla base delle indagini svolte da Bankitalia per fini dichiaratamente estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni soggette alla normativa antiusura, si pone in netto ed oggettivo contrasto con le prescrizioni contenute negli artt. 644, comma

4, c.p., art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla l. n. 24 del 2001.

Si ritiene che la maggiorazione del 2,1% dei TEGM non sia in alcun modo sostenibile né dal punto di vista normativo né dal punto di vista pratico poiché non è un tasso medio (TEGM), non è stato rilevato periodicamente e non è riferito a categorie omogenee di operazioni²⁸⁶.

Di conseguenza, appare davvero improbabile che la Cassazione possa dare continuità ad una metodologia di calcolo fondata su parametri eterogenei frutto di una elaborazione giurisprudenziale che non trova riscontro nella legge ma, anzi, addirittura la contraddice.

Bisogna attendere auspicando un coraggioso *anticipatory overruling* della Corte di legittimità che, nel rispetto della legge, risolva in maniera convincente una questione che ad oggi, nonostante gli sforzi motivazionali delle Sezioni Unite, resta ancora “complessa”²⁸⁷.

²⁸⁶ L’origine dello “*spread di mora*” deriva dalla nota metodologica allegata ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, pubblicata, insieme ai tassi soglia, nella Gazzetta Ufficiale dall’anno 2003 dove si legge che: «nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato».

²⁸⁷ Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555, cit., con nota di G. LAURO, Interessi moratori e tasso soglia: la parola fine (forse) non è ancora stata scritta. Rilievi critici alla pronuncia n. 19597/2020

CONCLUSIONI

La scienza economica ha dimostrato, negli anni, come lo sviluppo della concorrenza e dei traffici commerciali sia influenzato inevitabilmente dai tempi e modi di accesso al credito e dal funzionamento del sistema bancario. Nel mercato moderno, basato su un tipo di ricchezza dinamica, infatti, si è soliti agire tramite forme di indebitamento e ricorso al credito.

In tal contesto, dottrina e giurisprudenza hanno posto particolare attenzione al fenomeno dell'usura. Dalla riforma del 1996 varie sono state le pronunce, anche a Sezioni Unite, atte a delineare al meglio la fattispecie. Gli interventi sono finalizzati da un lato alla tutela del debitore, soggetto debole e perciò da proteggere da speculazioni del creditore, e dall'altro, a calmierare i costi legati alla concessione del credito per favorire i traffici commerciali.

La principale questione, oggetto di accessi dibattiti, riguarda l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori che rappresentano una liquidazione del danno da inadempimento. Gli interpreti si sono affaticati nel dare al problema una risposta ma la confusione e la complessità delle alternative interpretative hanno reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Sono stati i magistrati del Supremo Consesso nomofilattico, infatti, a risolvere positivamente il contrasto giurisprudenziale con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597.

Le Sezioni Unite, superando criteri, dati ed elementi dal valore ermeneutico dubbio, hanno deciso che la legge del 7 marzo 1996, n. 108 si applica anche agli interessi moratori. L'impatto di tale affermazione è stato tuttavia fortemente ridimensionato attraverso una triplice precisazione. *In primis*, la natura usuraria degli interessi di mora va valutata in relazione ad un tasso soglia proprio di questi ultimi. In

secondo luogo, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori usurari non investe la pattuizione che prevede gli interessi corrispettivi, che rimangono comunque dovuti. Infine, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori può essere accertata in astratto, ma produce effetti solo se e qualora venga effettivamente e concretamente applicata.

La sentenza in oggetto si segnala per un'elevata sistematicità, sia per quanto riguarda le questioni giuridiche affrontate e risolte in ordine logico e giuridico progressivo (dapprima la configurabilità dell'usurarietà degli interessi di mora, quindi le modalità di rilevazione dell'usura in tal caso, le conseguenze operative ed il riparto dell'”*onus probandi*”), sia per quanto concerne l'esposizione delle diverse soluzioni interpretative sul campo e dei relativi argomenti a sostegno.

Si ritiene che la soluzione sostenuta dalle Sezioni Unite sia equilibrata ed orientata a fornire una precisa guida operativa alle banche e dei parametri oggettivi utili a contenere il contenzioso, evitando ai giudici di merito di dover intervenire di volta in volta per ridurre il tasso moratorio su base casistica e sgombrando il campo dalle soluzioni più radicali.

Ciò nonostante, autorevoli esponenti della dottrina²⁸⁸ hanno già espresso più punti di perplessità circa gli esiti della sentenza in oggetto, nonché sugli argomenti che la sostengono. Si ritiene che la sistemazione della disciplina dell'usura sia troppo arbitraria per poter resistere nel tempo e per offrire le coordinate interpretative della materia per i prossimi anni.

²⁸⁸ In specie, si rimanda alle preziose osservazioni di A. GENTILI, *Usura e interessi moratori dal punto di vista della ratio legis*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, 2, p. 93 ss.

Probabilmente il dibattito verrà influenzato dalla crisi economica conseguente alla situazione Covid-19, a fronte dell'esponenziale aumento di inadempimenti e delle pressioni esercitate dalla situazione emergenziale sulla libertà di autodeterminazione negoziale. I vari decreti emanati dal Governo hanno dato particolare rilevanza al sistema bancario nazionale ed europeo, da un lato incentivando forme di finanziamento e dall'altro prevenendo inadempienze.

Nonostante non siano ancora maturi i tempi per valutare le conseguenze della crisi sanitaria sui contratti è possibile prevedere un aumento di ritardi ed inadempimenti, a cui conseguirà la produzione di interessi moratori.

Si è osservato che la Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2021, n. 38555, è tornata ad interessarsi della nota problematica relativa all'usurarietà degli interessi di mora, ritenendo la questione meritevole di approfondimento in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ultimo comma c.p.c., *stante la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare.*

L'ultimo e recentissimo intervento della sezione prima pare far riemergere la criticità della disciplina degli interessi moratori e verosimilmente condurrà ad un approfondimento (se non un ripensamento) dell'indirizzo interpretativo reso con la pronuncia a Sezioni Unite dello scorso anno.

BIBLIOGRAFIA

- ANDENNA G., *Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo*, in *Chiesa, usura e debito estero. Giornata di studio su “Chiesa e prestito a interesse ieri e oggi” in Occasione del Cinquantennio della Facoltà di Economia (Milano, 19 dicembre 1997)*, Milano 1998
- ARISTOTELE, *Politica*, 1, 10
- ASCARELLI T., *La moneta*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1959
- ASCARELLI T., *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928
- ASCARELLI T., *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro quarto. Delle Obbligazioni (artt. 1277-1284)*, Bologna-Roma, 1959
- ASCARELLI T., *Limiti di applicabilità dell’art. 1231 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1930
- ASCARELLI T., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968
- ASCOLI A., *Illiceità dell’usura*, nota a Corte d’Appello Milano, 28 novembre 1930, in *Riv. dir. civ.*, 1932
- BARENGHI A., *A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria* nota a Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, in *Giur. it.*, 2020
- BIANCA C. M., *Diritto Civile*, vol. V, *La responsabilità*, Milano, 1994

- BIANCA C.M., *Diritto Civile*, vol. IV, *L'obbligazione*, Milano, 1993
- BOARI M., voce *Usura*, (*dir. interm.*), in *Enc. del Dir.*, Milano, 1992, XLV
- BRECCIA U., *Le Obbligazioni*, Milano, 1991
- BUZZELLI D., *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Napoli, 2012
- CAPUTO M., *Le Sezioni Unite sull'usurarietà degli interessi di mora*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Giustiziacivile.com*, 14 gennaio 2021
- CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il mercato del credito bancario ed interfinanziario*, in *Fisco*, 6, 1997
- CAVALIERE G.- NAVAZIO L., *Le usure - Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, 2008
- CERVENCA G., voce *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992
- CINQUE A.– VALENZA C. A., *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Contratto e Impr.*, 2, 2021
- COLELLA P., voce *Usura (dir. can.)*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992
- COLOMBO C., *Gli interessi nei contratti bancari*, in *I contratti bancari*, a cura di Capobianco, in *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2016
- COLOMBO C., *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite* nota a Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946 in *Corr. giur.*, 2020

- COLOMBO E., *Combattere l'usura. Il dibattito nella Chiesa dalle origini al XVIII secolo*, Roma, 2008
- COTTINO A., *La distinzione fra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946
- CUCCURU A., *Profili storici e giuridici del fenomeno dell'usura*, in *Filodiritto.com*, 25 gennaio 2021
- D'ADAMO D. –BATTISTA F., *Crisi e usura*, in *Policlic*, 8, 2021
- D'ADDA A., *Giurisprudenza comunitaria e "massimo effetto utile per il consumatore": nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*, in *I Contratti*, 1, 2013
- D'ALESSANDRO V., *Sulla usurarietà degli interessi moratori*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Europa e Diritto Privato*, 2, 2021
- DALLA MASSARA T., *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali* in *Rivista di diritto civile*, 2, 2018
- DALLA MASSARA T., *Obbligazioni pecuniarie: struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012
- DALMARTELLO A., *Il controllo sull'usura oggettiva nel mercato bancario del credito e gli interessi moratori*, in *Rivista di diritto bancario*, 1, 2020
- D'AMICO G., *Nullità virtuale-nullità di protezione, variazioni sulla nullità*, in *Contratti*, 2008
- DE CUPIS A., *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946
- DE LUCA M.T., *Gli interessi usurari e l'applicabilità della L. n. 108/1996*, in *Diritto.it*, 2 febbraio 2017

- DEGNI F., nota a Trib. Napoli, 11 luglio 1907, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1908, II, 1
- DEUTERONOMIO, 23, 20-21
- DI CAGNO A., *La disciplina degli interessi, anatocismo e usura*, in *Diritto.it*, 10 febbraio 2016
- DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Roma-Bologna, 1988
- DI MAJO A., *Le obbligazioni pecuniarie*, 1996
- DI MARZIO F., *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, I, 2000
- DIDONE A., *Le Sezioni Unite e l'usura degli interessi moratori". Spunti critici*, in *Riv. dir. bancario*, I, 2021
- DOLMETTA A.A., *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex legge n. 108 del 1996*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000
- DOLMETTA A.A., *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, nota a sentenza Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Banca Borsa e Titoli di credito*
- DUVIA P., *Usura e interessi di mora: la discutibile posizione assunta dalle Sezioni Unite*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 4, 2021
- FADDA C., *Le usure quae officio iudicis praestantur* (1886-1887), in *Studi e questioni di diritto*, 1, Napoli, 1910
- FARINA V., *Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche*, Scuola Superiore della Magistratura, 12 febbraio 2020

- FAUCEGLIA G.B., *Brevi note sull'accertamento dell'interesse di mora nel superamento del tasso soglia*, nota a Trib. Bari, ord. 27 settembre 2016, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2, 2018
- FEDERICO G., *Disciplina antiusura e interessi moratori al vaglio delle Sezioni Unite. Brevi note a margine di S.U. n. 19597 del 2020*, in *Questione Giustizia*, 28 ottobre 2020
- FERRARA F. jr., *Il fallimento*², Milano, 1966
- FERRI G.B., *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1975
- FERRONI L., *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da P. Perlingeri, Napoli, 1997
- FIORUCCI F., *Interessi moratori e usura: le risposte delle Sezioni Unite*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *IlSocietario.it*, 6 ottobre 2020
- FOLLIERO S., *L'usura » Cenni storici* in *Indebitati.it*, 19 giugno 2013
- FONDACONE F., *Contrasto all'usura ed interessi moratori: la soluzione delle sezioni unite*, in *Salvis Juribus*, 9 ottobre 2020
- FRATINI M., *Le obbligazioni*, Roma, 2021
- GENTILI A., *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000
- GENTILI A., *Usura e interessi moratori dal punto di vista della ratio legis*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, 2, p. 93 ss.
- GIORGIANNI M., *L' inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano, 1959
- GIORGIANNI M., *L'inadempimento*, Milano, 1975
- GRASSANI, voce *Mutuo (dir. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, X, Torino, 1963

- GUIZZI G., *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, nota a Cass. Civ., Sez., Un., 18 settembre 2020, n. 19597, in *Corr. giur.*, 2020
- IAMICELI P., *Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto: la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Contratti*, 1, 2021
- LAMORGESE, nota a Trib. Roma, sez. II, 1febbraio 2001, in *Corr. giur.*, 2001
- LAURO G., *Interessi moratori e tasso soglia: la parola fine (forse) non è ancora stata scritta. Rilievi critici alla pronuncia n. 19597/2020*, nota a Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 38555, in *Diritto del risparmio*
- LECCESE A., *Usura e interessi di mora: la decisione delle Sezioni Unite*, in *Altalex.com*, 21 settembre 2020
- LIBERTINI M., voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972
- LUCA, 6, 35
- MARINETTI G., voce *Interessi (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962
- MATTEO 5, 42
- MIRABELLI G., *La rescissione del contratto*, Napoli, 1951, 118, II ed., 1962
- MIZZAU M. N., *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, nota a A.B.F. Coll. coord., 28 marzo 2014 n. 1875, in *Nuova giur. civ. comm.*,10, 2014
- MONTEL G., *La mora del debitore. Requisiti nel diritto romano e nel Diritto italiano*, Padova, 1930

- MORA M., *Il mondo moderno poggia sul denaro: il “regno della quantità”*, in *Il Cittadino*, 2021
- MORISI L., *L’usurarietà sopravvenuta*, in *Contr.*, 5, 2017
- MOSCO L., *Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria*, Milano, 1948
- MURDACA A., *Obbligazione pecuniaria: adempimento con assegno circolare anziché contanti*, *Altalex.com*, 17 gennaio 2008
- OPPO G., *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Mercato del credito e usura* a cura di F. Macario-A. Manna, Milano, 2002
- ORIANI A., *Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari*, in *Corr. Giur.*, 2017
- PAGLIANTINI S., *L’usurarietà sopravvenuta e la “terza via” delle S.U.: inammissibile in astratto, è soltanto concreta?*, nota a Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in *Corr. giur.*, 2017.
- PAGLIANTINI S., *Post-vessatorietà ed integrazione del contratto nel decalogo della CGUE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 3
- PASCUCCI L., *Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?*, nota a Cass., ord. 4 ottobre 2017, n. 23192, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2, 2018
- PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale e interpretazione “autentica”*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002
- PATTI F.P., *Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto*, nota a Abf Roma 23 maggio 2014 n. 3415, in *Contr.*, 2014

- PICA G., *Usura* (diritto penale), in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento VI,
- PIRAINO F., *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, in *I contratti*, 2020
- PIRAINO F., *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, in *I contratti*, 1, 2021
- PIRAINO F., *Usura e interessi in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di D'Amico, 2a ed., Torino, 2017
- PISA P., *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*, in *Diritto penale e processo*, 1995
- PLATONE, *La Repubblica*, 8, 555
- PLATONE, *Leggi*, 5, 742, 922
- POTHIER R. J., *Traité des contrans de bienfaisanse*, trad. It. D. Hutteau, Milano, 1810, I, n. 36
- PRINCIPE A., *Verso il superamento del tasso soglia: quo vadis?*, in *Contratto e impresa*, 2018, 2
- QUADRI E., *La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti*, in *Corr. giur.*, 1996
- QUADRI E., voce *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1999
- QUADRI E., *Usura e legislazione civile*, in *Corriere giur.*, 1999
- RAGAZZINI G.– RAGAZZINI M., *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995
- REALMONTE F., *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Studi in onore di P. Rescigno*, V, 1998

- REALMONTE F., *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997
- *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile del 1942*, Roma, 1943, 126, n. 592
- RICCIO A., *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002
- RIZZO N., *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 3, 2018
- ROBUSTELLA C., *Usura bancaria e determinazione del “tasso soglia”*, Bari, 2017
- SACCO R., *Giustizia contrattuale*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, agg. VII, Torino, 2012
- SALANITRO U., *Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite*, nota a: Cass. Civ., Sez. Un., 20 giugno 2018, n.16303 in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 6, 2018
- SALANITRO U., *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1, 2021
- SALANITRO U., *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di D'Amico, II ed., Torino, 2017
- SANGIOVANNI V., *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio di usura*, in *Contratti*, 2016

- SASSO S., *La rilevanza dell'interesse moratorio ai fini dell'usura e le possibili ripercussioni dell'attuale contesto emergenziale*, in *Salvis Juribus*, 30 maggio 2020
- SCADUTO G., *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924
- SCIALOJA A.e BRANCA G., *Commentario del Codice Civile, Obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284*, Bologna – Roma, 1959
- SCIALOJA V., *Del diritto positivo e dell'equità*, Camerino, 1880, ora in *Studi giuridici*, III, *Diritto privato*, I parte, Roma, 1932
- SCOZZAFAVA O.T., *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001
- SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Rivista di diritto bancario*, 3, 2016
- SERPICO M. C., *La natura e la funzione degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie in relazione all'anatocismo e all'usura*, in *iurisprudenzia.it*, 21 gennaio 2016
- STILO A., *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usurario*, in *Contratti*, 2016
- TAGLIAVINI G., *Usura: il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione in tema di interessi di mora. Una nota tecnico-finanziaria*, in *Dirittobancario.it*, 11 dicembre 2020
- TALAMONTI A., *La disciplina dell'usura si applica anche agli interessi di mora?*, nota a Cass, Sez. Un., 18 settembre 2020, n.19597, in *Il diritto amministrativo.it*
- TARDIA I., *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in *Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 11, 2013

- TARTAGLIA P., *L'adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie*, Milano, 1984, p.19 ss.
- TARTARO S., *Il forum destinatae solutions ed il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie di valuta non liquide*, in *Cammino Diritto*, 2019
- TAVORMINA V., *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *I Contratti*, 1, 2014
- TORRENTE A. –SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2015
- TRIPODI A., *Mutuo – Interessi – Usura*, Piacenza, 1957
- Vangelo secondo Luca 6, 35
- VILLANI A., *Ambito di applicazione della legge antiusura: si applica anche al mutuo fondiario stipulato prima della sua entrata in vigore? La parola alle sezioni unite.*, in *Cammino Diritto*, III, 2017
- VITALE V., *Credito al consumo: nulli gli interessi diversi da quelli indicati in contratto*, in *Altalex.com*, 23/09/2020
- VOLPE F., *Interessi moratori e usura*, nota a A.B.F., cool. coord., 28 marzo 2014, n.1875 (est. Gambaro), in *Contr.*, 1, 2015
- VOLPE F., *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, nota a A.B.F. Roma, 17 gennaio 2014, n. 260 (est. Sirena); A.B.F., cool. coord., 30 aprile 2014, n. 2666 (est. Quadri), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2014
- ZANETTA S., *Obbligazioni pecuniarie e regime degli interessi*, in *Salvis Juribus*, 19 giugno 2019